Giustizia 2018


l° Rapporto intermedio del Gruppo di studio denominato "Giustizia 2018"

Proposta di riassetto strategico complessivo dell'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino

Gruppo di studio:

Aron Camponovo (coord.), Frida Andreotti, Monica Rivola, Giorgio Battaglioni, Mauro Bianchetti, Francesco Catenazzi, Guido Corti, Marco Lucchini e Guido Santini.

Bellinzona, il 10 gennaio 2013



"Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi."

Tancredi Falconeri, ne "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
1.1	Premessa	1
1.2	OBIETTIVI	1
1.3	PROCEDURA DI EDIZIONE E DI CONSULTAZIONE	2
1.4	MODALITÀ DI LAVORO	3
1.4.1	Approccio	3
1.4.2	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI STUDIO	3
2.	MODIFICHE LEGISLATIVE E MISURE ORGANIZZATIVE ATTUATE O IN FASE D'ATTUAZIONE	4
2.1	MODIFICHE DI LEGGE (RECENTI)	4
2.2	Messaggi pendenti dinnanzi al Gran Consiglio	6
2.3	ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE CONNESSE ALL'OPERATIVITÀ DEL POTERE GIUDIZIARIO	7
3.	AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AFFINI	8
3.1	GIUDICATURE DI PACE	9
3.2	Tribunali distrettuali (già "Preture")	15
3.3	TRIBUNALE CANTONALE (GIÀ "TRIBUNALE DI APPELLO")	24
3.3.1	DENOMINAZIONE	24
3.3.2	Organizzazione del Tribunale cantonale	24
3.3.3	DIREZIONE DEL TRIBUNALE CANTONALE	28
3.3.4	SCORPORO DEL TRIBUNALE PENALE CANTONALE DAL TRIBUNALE DI APPELLO	31
3.4	TRIBUNALE PENALE (INCLUSIVO DELLE COMPETENZE DELLA GIÀ "PRETURA PENALE")	32
3.5	Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi	35
3.6	TRIBUNALE DEI MINORENNI	37
3.7	MINISTERO PUBBLICO	38
3.8	MAGISTRATURA DEI MINORENNI	40
3.9	COMMISSIONE CANTONALE DI STIMA (GIÀ "TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE")	42
3.10	CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA	44
3.11	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO	46
3.12	UFFICI DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE	48
3.13	UFFICIO DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DEI SESSI	52
3.14	COMMISSIONI GIUDIZIARIE	53
3.14.1	COMMISSIONE DI RICORSO SULLA MAGISTRATURA	54
3.14.2	COMMISSIONE DI RICORSO IN MATERIA DI LEGGE SULL'ACQUISTO DI FONDI DA PARTE DI PERSONE	
	ALL'ESTERO	56
3.14.3	COMMISSIONE DI RICORSO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA	
	SVIZZERA ITALIANA	58
3.14.4	COMMISSIONE DI RICORSO IN MATERIA PARROCCHIALE	60
3.14.5	COMMISSIONE GIURIDICA IN MATERIA SOCIOPSICHIATRICA	61
3.14.6	COMMISSIONE DI RICORSO IN MATERIA DI RAGGRUPPAMENTO DEI TERRENI	62
3.14.7	COMMISSIONE CANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI	63
4.	CARRIERA E RETRIBUZIONE DEI MAGISTRATI	64
5.	COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE	67
6.	COMMISSIONE TICINESE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEI GIURISTI (CFPG)	70
7.	ULTERIORI TEMI ESAMINATI DAL GRUPPO DI LAVORO	72
7.1	RIMEDI GIURIDICI CONTRO GLI ATTI NORMATIVI CANTONALI	72



7.2	COMPETENZE GIURISDIZIONALI DEL GRAN CONSIGLIO	72
7.3	AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE	72
7.4	FORMAZIONE	73
7.5	LOGISTICA	73
8.	TEMPISTICA	74
9.	CONSEGUENZE FINANZIARIE	76
10.	ALLEGATI	77
10.1	ELENCO DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE E PROSSIME SCADENZE DEL PERIODO DI ELEZIONE	77
10.2	Organizzazione e risorse dei Tribunali distrettuali	79
10.3	MODELLO RETRIBUTIVO DEI GIUDICI DI PACE	82
10.4	ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	84



MANAGEMENT SUMMARY

Il presente 1° rapporto intermedio elaborato dal Gruppo di studio denominato "Giustizia 2018", espone un'ipotesi di **riassetto strategico complessivo del settore della giustizia sul lungo termine**, da attuarsi per mezzo di svariate riorganizzazioni e migliorie all'interno delle singole Autorità Giudiziarie (e affini).

Le principali proposte possono essere riassunte come segue:

- Giudicature di pace: riduzione del numero di circoli e revisione del modello retributivo dei Giudici di pace e dei loro supplenti;
- Preture: riassetto organizzativo ed estensione del diritto tutorio della protezione del minore e dell'adulto (soppressione delle Autorità Regionali di Protezione);
- Tribunale d'appello: ristrutturazione delle Sezioni e riorganizzazione della Direzione;
- Tribunale penale cantonale: scorporo dal Tribunale d'appello e unificazione con la Pretura penale;
- Ministero pubblico: revisione dell'organizzazione;
- Tribunale di espropriazione: soppressione e creazione di una Commissione cantonale di stima;
- Consiglio della magistratura: modifica della composizione e delle modalità di elezione dei suoi membri;
- Uffici di conciliazione in materia di locazione: riorganizzazione e riunione di alcuni Uffici;
- Commissione di ricorso LAFE: soppressione e passaggio delle competenze al Tribunale cantonale;
- Riordino delle carriere e della retribuzione dei magistrati;
- Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG): coordinamento a cura dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino;
- Altre misure collaterali.

Il rapporto, tra l'altro, contiene proposte di modifica nelle denominazioni di talune Autorità. Queste proposte sono tuttavia da considerarsi quali <u>elementi collaterali</u> alle misure organizzative, che rappresentano invece il punto focale delle disamine esperite in ottica di lungo termine ad opera del Gruppo di studio.

L'insieme delle misure – che trova ispirazione in maniera significativa dall'organizzazione giudiziaria federale, nonché da ordinamenti giudiziari cantonali ampliamente diffusi – porta ad una **riduzione dei costi della giustizia stimata a 1.4 milioni di franchi**. I maggiori oneri conseguenti al passaggio del diritto della protezione del minore e dell'adulto dalle Autorità Regionali di Protezione ai Tribunali distrettuali, stimati a circa 3.8 milioni di franchi, dovranno essere ulteriormente approfonditi cosicché possa essere individuata una forma di co-finanziamento tra Cantone e Comuni.

Il Consiglio di Stato si esprimerà sul rapporto definitivo che sarà redatto alla sua attenzione solo al termine della procedura di consultazione multi-fase.



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AGITI Automazione della giustizia ticinese, applicativo informatico

ARP Autorità Regionali di Protezione

CARP Camera di appello e di revisione penale

ICC Prima Camera Civile
IICC Seconda Camera Civile

CAS Certificato di studi approfonditi in magistratura

CDA Camera di diritto amministrativo

CDAS Camera di diritto della assicurazioni sociali

CDC Camera di diritto commerciale

CDF Camera di diritto fiscale

CEF Camera di esecuzione e fallimenti

CFPG Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi

Cost Costituzione federale

CPC Codice di diritto processuale civileCPP Codice di diritto processuale penaleCRB Centro responsabilità budgetaria

CRP Camera dei reclami penali

DTF Decisione del Tribunale federaleFA Funzionaria/o amministrativa/o

GdP Giudice di pace

LAFE Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero **LALEF** Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esecuzione

e sul fallimento

LOG Legge sull'organizzazione giudiziaria

LORD Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

LPamm Legge di procedura per le causeamministrative **LStip** Legge sugli stipendi dello Stato e dei docenti

LTF Legge sul Tribunale federale

LTut Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

OATI Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino
PCA Piano Cantonale delle Aggregazioni

PG Procuratore generale
PM Pubblico Ministero
PMC Pubblico Ministero Capo
PPA Piano dei posti autorizzati

PPMin Legge federale di diritto processuale penale minorile

RL Raccolta delle leggi del Cantone TicinoRS Raccolta sistematica del diritto federale

SPG Sostituto Procuratore generale



1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

L'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino – ancorata nella Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG, RL 3.1.1.1) – ha subito numerose modifiche nel corso del tempo. Le medesime si sono tuttavia regolarmente limitate all'adozione di norme puntuali, sulla scorta di singoli atti legislativi, spesso conseguenza dell'intervento del legislatore federale o di sentenze emesse dal Tribunale federale, che costringevano anche il nostro Cantone a degli adattamenti nella struttura od organizzazione giudiziaria.

La riforma della giustizia a livello federale attuata nel corso degli ultimi due lustri ha avuto, in particolare, un impatto rilevante sull'organizzazione, sulle competenze e sull'attività delle autorità giudiziarie in Ticino. Le più recenti riforme federali con importanti ripercussioni sulle nostre autorità giudiziarie sono state:

- la **Costituzione federale** del 18 aprile 1999 (in particolare gli artt. 29a e 191b Cost., RS 101);
- la **Legge sul Tribunale federale** del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), che dal 1° gennaio 2009 impone ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie per decidere anche su controversie di diritto pubblico (fatte salve poche eccezioni);
- il **Codice di diritto processuale penale** svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP, RS 312.0), entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
- il **Codice di diritto processuale civile** svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC, RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
- la Legge federale del 20 marzo 2009 di **diritto processuale penale minorile** (PPMin, RS 312.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

1.2 Obiettivi

Ritenuta l'evidente necessità di un riordino proattivo dell'assetto giudiziario cantonale, considerati gli interventi prettamente reattivi palesati nel corso degli ultimi decenni, nonché l'importanza e l'incidenza delle modifiche recentemente indotte dalle testé menzionate disposizioni federali, nel corso del mese del giugno 2011 la Direzione del Dipartimento delle istituzioni promuoveva la costituzione di un Gruppo di studio, che approfondisse il tema del riassetto strategico del settore della giustizia sul lungo termine. Al medesimo gruppo veniva richiesto di fornire un rapporto, condiviso nei contenuti da tutti i suoi membri, avente quale oggetto possibili riorganizzazioni e migliorie delle singole autorità giudiziarie presenti sul territorio cantonale, nell'ottica di un'organizzazione efficiente, razionale e di lungo corso della giustizia.

Il presente rapporto – che, data la dimensione del campo d'indagine, è stato volutamente contenuto nella sua estensione espositiva – è il risultato delle analisi esperite dal Gruppo di studio nel lasso temporale che va dal luglio 2011 al dicembre 2012.

L'insieme delle misure proposte – che trovano ispirazione in maniera significativa dall'organizzazione giudiziaria federale, nonché da ordinamenti giudiziari cantonali ampliamente diffusi – si prefigge di individuare un'organizzazione più efficiente ed efficace



della giustizia nel suo complesso, mediante un ripensamento delle strutture e delle competenze, nonché la razionalizzazione delle risorse destinate alle autorità giudiziarie.

Nel complesso, le misure proposte con il presente rapporto perseguono una razionalizzazione generale e complessiva, dalla quale – ceteris paribus – risulterebbe quindi una riduzione del costo complessivo dell'amministrazione della giustizia. Ritenuti gli aumenti prevedibilmente generati dal prospettato passaggio di competenze da autorità amministrative ad autorità giudiziarie in materia di protezione del minore e dell'adulto, proprio per distinguere le conseguenze della razionalizzazione da quelle dell'aumento delle competenze del settore della giustizia, gli effetti delle proposte contenute nel presente documento vengono esposti separatamente, distinguendo chiaramente gli esiti della razionalizzazione sistemica da quelli derivanti dal trasferimento delle competenze delle attuali Autorità Regionali di Protezione nel sistema giudiziario (vedasi al capitolo 10.2) – ferma restando la necessità futura di convenire precisamente tra Cantone e Comuni le chiavi e modalità di riparto dei costi generati dal cambiamento paradigmatico.

1.3 Procedura di edizione e di consultazione

Il presente documento è stato sviluppato con l'ambizione – previa autorizzazione del Consiglio di Stato – di essere sottoposto ad una procedura di consultazione articolata in due tempi: in una prima fase, per essere sottoposto unicamente al Consiglio della magistratura, alle autorità giudiziarie, di conciliazione, all'Ordine degli avvocati ed all'Associazione dei Comuni ticinesi; in una seconda fase, sulla scorta delle risultanze di detta prima fase di consultazione, riveduto e corretto ove necessario, per essere sottoposto a tutti i Comuni e ad ulteriori gruppi di interesse, quali i partiti politici.

Da canto suo, il Consiglio di Stato si esprimerà nel merito delle proposte unicamente al termine dell'intera procedura di consultazione, provvedendo poi – dovesse ritenerlo necessario – alla trasmissione di un **Messaggio di revisione totale della Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria** all'attenzione del potere legislativo.

......*

In data 31 agosto 2012 le autorità giudiziarie sono state invitate dalla Divisione della giustizia a presentare i dati statistici intermedi relativi agli incarti evasi e pendenti a fine giugno 2012. Obiettivo di tale richiesta era (tra gli altri) quello di potere ritenere nelle considerazioni, espresse nel presente documento, eventuali fluttuazioni nei carichi di lavoro sull'arco dell'anno, che riconfermassero talune necessità d'intervento, in termini di razionalizzazione, già desunte dal presente Gruppo di studio dai dati annuali.

Il Consiglio della magistratura in data 30 ottobre 2012 ha preso posizione sull'invito a fornire i dati richiesti, indicando di ritenere la richiesta contraria al principio della separazione dei poteri. Delle ventuno autorità interpellate, unicamente nove hanno fornito i dati richiesti. Alla questione è stato dedicato un capitolo del presente Rapporto intermedio (cfr. *infra ad* 5).

* . . * . *



Consiglio di Stato sia stato incaricato dal Gran Consiglio di presentare entro il 30 giugno 2013 "un rapporto sulle conseguenze" della procedura penale e della procedura civile federali e a formulare "le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa" riguardanti le autorità toccate dalle nuove procedure (decisioni del Gran Consiglio del 20 aprile 2010 e del 24 giugno 2010; BU 2010 262 e 331). In vista dell'elaborazione di tale rapporto – che dovrebbe contestualmente facilitare l'operato del Gruppo di studio "Giustizia 2018" nell'individuazione di possibili migliorie sistemiche, nonché di eventuali riserve in termini di efficacia ed efficienza – il Dipartimento delle istituzioni in data 3 agosto 2012 aveva trasmesso a tutte le autorità interessate un questionario con l'invito a presentare osservazioni e a formulare eventuali proposte riguardanti la loro attività.

1.4 Modalità di lavoro

1.4.1 Approccio

Il rapporto intermedio qui in consultazione è stato impostato in maniera schematica, esponendo lo status quo della singola autorità, seguito da eventuali proposte relativamente ad una serie di misure riguardanti il futuro assetto. Per contro – e perlomeno nel corso della prima fase di consultazione, accentrata piuttosto sul tema organizzativo delle autorità nel loro complesso – esso **non approfondisce ancora la dotazione di personale** dei singoli tribunali, limitandosi a delle proiezioni la cui attendibilità è ritenuta temporaneamente sufficiente, quand'anche in assenza di una disamina puntuale della singola risorsa.

A questo approccio volutamente – ma solo temporaneamente – parziale è tuttavia stata fatta un'eccezione laddove le autorità giudiziarie siano state riorganizzate anche dal profilo strutturale: si tratta delle <u>Giudicature di pace</u>, delle <u>Preture</u> e del <u>Tribunale di espropriazione</u>. Ad un esame complessivo dell'organico si procederà pertanto nell'ambito della seconda fase della procedura di consultazione.

1.4.2 Composizione del Gruppo di studio^{*}

Il Gruppo di studio è così composto:

- Frida Andreotti, lic. iur., avvocato, Collaboratrice della Direzione del Dipartimento delle istituzioni e Cancelliere al Tribunale amministrativo federale;
- Giorgio Battaglioni, lic. iur., avvocato, Direttore della Divisione della giustizia;
- Mauro Bianchetti, lic. iur., avvocato, Collaboratore scientifico della Divisione della giustizia;
- Aron Camponovo, lic. iur. et oec., avvocato, Coordinatore della Direzione del Dipartimento delle istituzioni;
- Francesco Catenazzi, lic. iur., avvocato, Capostaff della Divisione della giustizia;
- Guido Corti, lic. iur., Consulente giuridico del Consiglio di Stato;
- Marco Lucchini, Dr. iur., avvocato, Responsabile del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato:
- Monica Rivola, lic. rer. pol., Capoufficio della Segreteria della Divisione della giustizia;
- Guido Santini, lic. iur., avvocato, Direttore della Divisione degli interni.

^{*} Si ringrazia il Signor Luca Cattaneo, MLaw, Collaboratore della Direzione del Dipartimento delle istituzioni per il supporto nella revisione del documento finale



2. MODIFICHE LEGISLATIVE E MISURE ORGANIZZATIVE ATTUATE O IN FASE D'ATTUAZIONE

Per una corretta comprensione del quadro situazionale complessivo, si riprendono qui di seguito succintamente le principali modifiche legislative recentemente intervenute, così come quelle in fase di valutazione ad opera del Gran Consiglio.

2.1 Modifiche di Legge (recenti)

Le principali modifiche legislative, intervenute nel corso degli ultimi anni, e che hanno riguardato l'organizzazione o le competenze delle autorità giudiziarie, sono le seguenti:

- Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (**Messaggio n. 5675** del 5 luglio 2005): la previgente Legge organica giudiziaria del 24 novembre 1910 è stata oggetto di una revisione totale, di natura essenzialmente formale;
- Legge del 2 dicembre 2006 sulla revisione della giurisdizione amministrativa (Messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007): la legislazione cantonale è stata adeguata alle nuove disposizioni federali che hanno imposto l'estensione della possibilità di sottoporre ad un tribunale cantonale di ultima istanza tutte le controversie del diritto amministrativo, salvo poche eccezioni. Inoltre, il Tribunale cantonale amministrativo è stato potenziato con un giudice;
- Legge del 27 febbraio 2007 di modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria per aggiornare le norme sul Consiglio della magistratura (Messaggio n. 5707 del 12 ottobre 2005): con tale revisione è stata istituita la Commissione di ricorso sulla magistratura. Inoltre, è stato esteso il termine massimo di prescrizione del diritto di punire disciplinarmente i magistrati ed è stato introdotto il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature dei magistrati che postulano la rielezione o l'elezione a un'altra carica giudiziaria;
- Legge del 24 marzo 2010 di modifica della Legge sui contributi di miglioria, della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque e della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare per rendere compatibili i rimedi giuridici in materia di contributi di migliora e di stime immobiliari alla Legge sul Tribunale federale (Messaggio n. 6216 del 12 maggio 2009): poiché il Tribunale di espropriazione non aveva carattere di tribunale superiore ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 della Legge sul Tribunale federale, non era possibile lasciare il ricorso diretto al Tribunale federale in materia di contributi di migliora e di stime immobiliari; è stato pertanto necessario introdurre un rimedio giuridico cantonale al Tribunale cantonale amministrativo anche in tali ambiti;
- Legge del 20 aprile 2010 sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009): la riforma ha comportato l'introduzione del rimedio giuridico dell'appello contro le sentenze del Tribunale penale di prima istanza. Inoltre, è stato istituito l'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi che ha assunto le competenze in precedenza attribuite al Giudice dell'istruzione e dell'arresto ed al Giudice dell'applicazione della pena. Infine, il Ministero pubblico è stato riorganizzato, anche mediante il rafforzamento del ruolo del Procuratore generale;



- Legge del 21 giugno 2010 di modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria per l'introduzione di un termine di preavviso per le dimissioni dalla funzione di magistrato dell'ordine giudiziario (Messaggio n. 6327 del 23 febbraio 2010): la modifica è volta a migliorare la procedura di avvicendamento dei magistrati;
- Legge del 24 giugno 2010 di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (Messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009): nell'ambito di questa riforma è stata modificata la ripartizione delle competenze tra il Giudice di pace e il Pretore. Inoltre, è stata attribuita la competenza ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione alla giudicatura di pace (fino a un valore litigioso di 5'000 franchi) e alla Pretura, in particolare al segretario assessore. Infine, è stata istituita la Terza Camera civile di appello con competenze in materia di cause presentate al Tribunale di appello quale istanza unica e in materia di reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali della prima istanza;
- Legge del 24 giugno 2010 sull'organizzazione delle autorità penali minorili (Messaggio n. 6307 del 9 dicembre 2009): la nuova Legge è stata adottata in seguito alle nuove disposizioni federali in materia di procedura penale minorile;
- Legge del 18 ottobre 2010 di modifica della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (Messaggio n. 6242 del 30 giugno 2009): adottata per estendere le competenze del Giudice dell'applicazione della pena (ora Giudice dei provvedimenti coercitivi);
- Legge del 15 dicembre 2011 concernente l'istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale (Messaggio n. 6474 del 16 marzo 2011). Le nuove disposizioni sono state adottate per dare seguito alla volontà popolare in occasione della votazione cantonale del 28 novembre 2010. In particolare, sono stati decisi il mantenimento della figura dell'assessore-giurato nel Tribunale penale cantonale e l'istituzione di tale figura nella Corte di appello e di revisione penale;
- Legge del 17 aprile 2012 che modifica la legislazione in materia di pubblico impiego per attribuire alle autorità giudiziarie permanenti la competenza di decidere la nomina dei propri funzionari (art. 2 cpv. 1 lett. c, cfr. Messaggio n. 6463 del 22 febbraio 2011; la data dell'entrata in vigore di questo trasferimento di competenza non è ancora stata fissata);
- Legge del 4 giugno 2012 concernente la modificazione di alcune leggi in materia di procedura civile e di procedura penale (Messaggio n. 6493 del 6 aprile 2011). Si tratta di adeguamenti formali;
- Legge del 26 settembre 2012 di modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012): la riforma consiste nell'adeguamento della legislazione cantonale alla riforma del Codice civile in materia di diritto tutorio. In tale contesto è stata istituita all'interno del Tribunale di appello, con effetto al 1° gennaio 2013, una nuova Camera denominata "Camera di protezione", che svolgerà anche compiti di vigilanza. Il Tribunale di appello è dunque stato conseguentemente potenziato con un giudice. Nell'ambito di questa riforma che il Consiglio di Stato intende attuare in due fasi, è stata prospettata l'implementazione del modello giudiziario mediante la costituzione o di un Tribunale di famiglia, o tramite l'eventuale attribuzione di tali compiti alle Preture.



2.2 Messaggi pendenti dinnanzi al Gran Consiglio

Attualmente pendenti dinnanzi al Potere legislativo risultano i seguenti Messaggi governativi:

- Messaggio n. 6208 del 5 maggio 2009 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 2 dicembre 2008 presentata nella forma generica dalla Commissione della legislazione chiedente l'istituzione di una Commissione dei ricorsi indipendente, l'introduzione di una norma detta "di clausola generale di competenza" al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (in sostituzione dell'attuale sistema della clausola enumerativa nelle differenti leggi), l'introduzione nella procedura amministrativa di un reclamo generalizzato in tutti i campi, l'introduzione nella procedura amministrativa della mediazione e l'introduzione nella procedura amministrativa di un termine uniforme per tutti i ricorsi. Nel Messaggio in questione il Consiglio di Stato si esprime a favore del mantenimento del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
- Messaggio n. 6305 del 2 dicembre 2009 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 20 aprile 2009 presentata nella forma generica da Filippo Gianoni (e cofirmatari) per l'introduzione di norme che inaspriscano la responsabilità di chi solleva opposizioni infondate in campo edilizio e più in generale nel campo amministrativo. Nel Messaggio in questione il Consiglio di Stato si oppone alla proposta di inasprimento della responsabilità di chi solleva opposizioni;
- Messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e Carlo Luigi Caimi per la modifica dell'art. 42 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria. Nel Messaggio in questione il Consiglio di Stato propone un aumento dei giudici di appello supplenti;
- Messaggio n. 6624 del 28 marzo 2012 concernente la procedura di elezione dei giudici
 di appello (modifica dell'art. 23 della Legge sull'organizzazione giudiziaria). Nel
 Messaggio in questione il Consiglio di Stato propone l'introduzione dell'obbligo per il
 Tribunale di appello di comunicare la Camera o la Corte che in caso di vacanza dovrà
 essere completata;
- **Messaggio n. 6645** del 23 maggio 2012 concernente la <u>revisione totale della Legge di procedura per le cause amministrative</u> del 19 aprile 1966;
- Messaggio n. 6707 del 24 ottobre 2012 concernente la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria concernente le decisioni adottate da un giudice unico nelle Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello. Nel Messaggio si propone di estendere i casi in cui le decisioni possano essere adottate da un unico giudice, così da evitare il coinvolgimento dell'intera Camera di tre giudici nell'evasione di casi semplici:
- Messaggio n. 6715 del 28 novembre 2012 concernente il potenziamento del Tribunale amministrativo. Nel Messaggio si propone di potenziare il tribunale con un giudice e due vicecancellieri;
- **Messaggio n. 6722** del 12 dicembre 2012 concernente lo <u>scorporo del Tribunale</u> <u>penale cantonale dal Tribunale di appello</u>.



2.3 Altre misure organizzative connesse all'operatività del potere giudiziario

Oltre alle modifiche di natura legislativa direttamente connesse al potere giudiziario, sono state avviate anche alcune pianificazioni che riguardano in senso lato l'attività delle autorità giudiziarie, ritenuto come in talune occasioni esse condividano elementi logistici ed infrastrutturali con altre autorità subordinate, in particolare, alla Divisione della giustizia. Giovi pertanto elencarle a titolo di completezza espositiva:

- Riorganizzazione logistica di alcuni uffici del Dipartimento delle istituzioni (Uffici
 dei registri e Uffici di esecuzione e fallimenti). È in corso di allestimento un rapporto che
 intende rivedere la collocazione degli uffici del Dipartimento sul territorio cantonale,
 ritenuta in particolare modo l'eventualità di concentrare le competenze per territorio
 relative alle cosiddette "Preture di valle" in neo-costituiti Tribunali distrettuali (cfr. infra
 ad 3.2).
- Revisione delle disposizioni in materia di ordinamento del personale per coloro i
 quali operano all'interno delle autorità giudiziarie. La nuova impostazione implica il
 trasferimento alle autorità giudiziarie delle competenze di nomina e di gestione del
 personale e richiederà a sua volta alcune modifiche della LORD e della Lstip, che
 verranno proposte in tempi brevi per il tramite di un ulteriore Messaggio.

Informatizzazione della giustizia:

- Nel corso del 2011 è stato adattato e messo a disposizione delle giudicature di pace l'applicativo informatico AGITI;
- Progetto denominato "**DocuStore**", che dovrebbe consolidarsi nella seconda metà del 2013. Esso prevede la pianificazione di una graduale transizione ad un'archiviazione digitale della documentazione cartacea per gli uffici del Dipartimento delle istituzioni e, in una seconda fase, anche delle autorità giudiziarie. Il progetto, che dovrebbe permettere di definire standard comuni di archiviazione e trasmissione elettronica, ha l'ambizione di trovare accoglimento in ulteriori Dipartimenti, cosicché possa parimenti essere individuato un sito unico ove possa essere effettuata la scansione e l'archiviazione della documentazione dell'Amministrazione cantonale;
- **Firma elettronica** e trasmissione in forma elettronica degli atti: a medio termine, la forma elettronica dovrebbe divenire la forma ordinaria di trasmissione degli atti tra le autorità e tra queste e i patrocinatori.



3. AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AFFINI

Nel presente capitolo sono esposti in modo succinto gli statu quo relativi alle singole autorità giudiziarie e di conciliazione, del Consiglio di Stato nel suo ruolo di autorità amministrativa di ricorso, nonché del Consiglio della magistratura.

Per ciascuna autorità sono presentate le **basi legali**, l'**organizzazione attuale** e le **riforme recenti**. Laddove vi è una **proposta**, questa – perlomeno nella prima fase della procedura di consultazione (cfr. *supra ad* 1) – è presentata con una motivazione succinta ed è completata con le indicazioni delle **modifiche legislative necessarie** e delle eventuali **conseguenze finanziarie**, **logistiche e di personale**.

Per ogni riorganizzazione è inoltre presentata una **tempistica di attuazione**, definita "ideale", nella misura in cui tale tempistica consentirebbe una corretta pianificazione degli interventi e permetterebbe una riorganizzazione organica e complessiva del settore della giustizia.

Si annota per completezza espositiva che, laddove sono proposte delle rivisitazioni di dettaglio delle giurisdizioni (competenza territoriale), la presentazione della situazione futura è in taluni casi basata su **ipotesi provvisorie di aggregazioni** tra Comuni non ancora sottoposte alle autorità locali, ma che tuttavia il Gruppo di studio non si è potuto esimere dal ritenere in un'ottica di medio termine. Eventuali dettagli, in particolare modo per quanto attiene alle giurisdizioni delle Giudicature di pace e degli Uffici di conciliazione in materia di locazione, potranno – se del caso – essere adattati in corso d'opera ed esposti nell'ambito del documento definitivo (al termine della seconda fase di consultazione, cfr. *supra ad* 1), susseguente alla presentazione del Piano Cantonale delle Aggregazioni.



3.1 Giudicature di pace

a) Basi legali

- Articoli 28-31 LOG
- Legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati (RL 2.5.3.5)
- Regolamento del 1° aprile 2009 delle Giudicature di pace (RL 3.1.1.4)

b) Situazione attuale

I Giudici di pace – unici magistrati ancora eletti dal popolo – fungono quale autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino ad un valore litigioso di 5'000 franchi, con possibilità di sottoporre alle parti una proposta di giudizio, fatta eccezione per le procedure relative a servitù, locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, nonché di parità dei sessi. Essi giudicano altresì le controversie patrimoniali fino ad un valore litigioso di 5'000 franchi, comprese quelle fondate sulla Legge federale sull'esecuzione e fallimento. Le competenze dei Giudici di pace comprendono pure le decisioni sull'istanza di divieto giudiziale giusta gli artt. 258-260 CPC. Inoltre, nelle elezioni comunali, patriziali e consortili, essi si occupano del rilascio della Dichiarazione di fedeltà ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni patriziali e consortili.

Nel Canton Ticino vi sono **38 Circoli**; in ognuno di essi vi è un Giudice di pace con un supplente eletti dal popolo del proprio Circolo d'appartenenza con il sistema della maggioranza assoluta. Le dimensioni dei Circoli sono estremamente eterogenee, sia in termini di popolazione che di estensione del territorio. Ad esempio, il comprensorio meno popolato è quello della giurisdizione della Lavizzara, con circa 600 anime, mentre nel comprensorio di quella più popolosa (Lugano Est) risiedono circa 32'000 persone. Una simile situazione comporta inevitabilmente grandi disparità nel carico di lavoro e nella conseguente retribuzione dell'operato del Giudice di pace (dipendendo questa in parte dal numero di decisioni emesse).

I Giudici di pace ricevono un'indennità annua fissa, calcolata in base al numero degli abitanti del proprio circolo (cifrabile tra 11'000 e 35'000 franchi, a dipendenza del numero di abitanti nel comprensorio; cfr. Legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati, RL 2.5.3.5). Essi incassano inoltre le tasse di giustizia ("sportule", cfr. art. 4 cpv. 2 della Legge del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria, RL 3.1.1.5).

c) Modifiche recenti

Il 1° gennaio 2011, nell'ambito della riforma legislativa conseguente all'entrata in vigore della procedura civile federale, le competenze dei Giudici di pace sono state estese, attribuendo loro la facoltà di giudizio in caso di controversie patrimoniali fino a un valore litigioso massimo di 5'000 franchi, rispetto al limite precedente di 2'000 franchi. Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011, nei reati a querela di parte il Procuratore pubblico non ha più la possibilità di obbligare gli interessati a esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice di pace.

Dal profilo organizzativo, nel 2011 alle Giudicature di pace è stato messo a disposizione, in una versione adattata alle loro esigenze, il medesimo applicativo informatico



denominato "AGITI", già in uso nelle altre autorità giudiziarie, il quale comprende anche i modelli dei loro atti giudiziari.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Il Gruppo di studio ritiene necessaria una rivisitazione della strutturazione dei Circoli delle Giudicature di pace, in modo da equilibrare quanto più possibile le dimensioni dei medesimi. Così agendo, si avrebbe modo di evitare comprensori sproporzionati, in quanto troppo popolosi, ma anche i casi di giurisdizioni troppo modeste in termini dimensionali, per le quali la presenza di un Giudice di pace non si giustifica più.

Il Gruppo di studio intravvede fondamentalmente due orientamenti:

- mantenere un numero di Circoli relativamente elevato, riducendone solo moderatamente il numero, cosicché i Giudici di pace rimangano fondamentalmente giudici di milizia;
- ridurre in maniera abbastanza marcata il numero dei Circoli, con la conseguenza di indirizzarsi verso una maggiore professionalizzazione, ma senza perseguire un professionismo a tutti gli effetti.

Tra le due predette ipotesi, il Gruppo di studio reputa quale migliore opzione quella che prevede una riduzione abbastanza marcata del numero delle Giudicature di pace affinché, secondo le prime stime, la dimensione media dei comprensori delle medesime possa passare da una media di circa 9'000 cittadini (in termini di competenza per territorio) ad una cifra che, perlomeno nella maggior parte delle neo-costituite giurisdizioni, si aggiri attorno alle 20'000 anime. Giova sottolineare come le proiezioni effettuate dal Gruppo di studio, perlomeno in questo stadio, siano certamente provvisorie ed il numero definitivo delle Giudicature di pace, così come i chiari confini giurisdizionali, dovranno essere determinati in una seconda fase, ritenendo nel dettaglio i progetti di aggregazione comunale che realisticamente potranno essere realizzati, così come le conseguenze dell'imputazione dell'uno o dell'altro Comune quale Comune sede della Giudicatura di pace.

Si evidenzia come nelle Giudicature di pace più grandi (Lugano, Locarno e Bellinzona), vi sarà necessità di definire più Giudici di pace, cosicché possa essere garantita la presenza di un Giudice di pace ogni 20'000 abitanti circa. In tale ipotesi, secondo il modello adottato, ad esempio, nella città di Zurigo, dovranno essere costituiti dei circondari ("Kreise") all'interno della medesima giurisdizione.

Il Gruppo di studio reputa che l'estensione dei Circoli ed il conseguente aumento del numero delle procedure da trattare, debba parimenti essere legato ad una **modifica del sistema di retribuzione** dei Giudici di pace, che oggi appare come non più proporzionato. Le stesse riflessioni erano peraltro state anticipate dalla Commissione della legislazione che, nel Rapporto n. 6313 R del 9 giugno 2010 sul Messaggio 22 dicembre 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero (n. 9.1, pag. 26), aveva evidenziato come occorresse



avviare una riflessione sull'adeguatezza dell'attuale sistema di retribuzione (regolato nella Legge sugli onorari dei magistrati).

Ad avviso del Gruppo di studio, in seguito alla riforma, una più opportuna modalità retributiva parrebbe essere quella composta di un'indennità fissa stabilita sulla base del numero di abitanti nel comprensorio, completata con una percentuale sulle tasse di giustizia, le quali verrebbero in futuro incassate dallo Stato.

Ritenuto l'orientamento definito verso una maggiore professionalizzazione (ma senza professionismo), è opinione condivisa nel Gruppo di studio che occorrerà proseguire nella direzione di una **formazione continua dei Giudici di pace** e di un maggior coinvolgimento dei Giudici di pace supplenti nella trattazione degli incarti.

Il Gruppo di studio ritiene infine opportuno **mantenere l'elezione popolare**, poiché questa conferisce maggiore legittimità al Giudice di pace, unico magistrato – con gli assessori giurati – per il quale non è peraltro prescritta una formazione giuridica quale requisito di eleggibilità.

Nelle figure 1 e 2 sono esposte le rappresentazioni grafiche dei comprensori delle Giudicature di pace attuali e quelli future. Le giurisdizioni proposte nella figura 2 sono di natura temporaneamente indicativa, necessitando di un ulteriore approfondimento che dipenderà dalla realizzazione di progetti di aggregazione comunale già prospettati o ipotizzabili nel medio termine, così come dalle indicazioni che scaturiranno dal redigendo Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA).

All'allegato 10.3 sono indicate le suddivisioni giurisdizionali provvisorie delle singole Giudicature di pace.

f) Modifiche legislative future

Sia la modifica del numero, sia quella della dimensione comprensorio delle Giudicature di pace presuppongono un adeguamento della Legge sull'organizzazione giudiziaria e la conseguente modifica del Regolamento delle Giudicature di pace. La retribuzione dei Giudici di pace è invece disciplinata nella Legge sugli onorari dei magistrati. Per contro, la Costituzione cantonale non deve essere modificata, poiché si limita ad indicare che i Giudici di pace sono eletti dal popolo e che esercitano la giurisdizione civile (cfr. art. 75 cpv. 1 lett. *a*, art. 81 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, RL 1.1.1.1).

g) Consequenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie del nuovo modello retributivo (cfr. allegato 10.3) prevedono di mantenere il compenso totale delle indennità dei Giudici di pace come ai livelli attuali, ritenuta la riduzione del numero degli stessi e l'aumento dell'indennità fissa correlata al numero di abitanti. Per rapporto alla situazione attuale, le tasse e spese di giustizia saranno invece incassate dallo Stato, ai Giudici di pace sarà riconosciuta una percentuale. Il costo attuale delle Giudicature di pace ammonta a franchi 700'000 (indennità annue fisse).



Con il nuovo modello retributivo, il Cantone continuerebbe ad incassare circa franchi 700'000 di sportule, riversandone il 30% ai Giudici di pace e ai Supplenti per un totale di franchi 210'000, al netto quindi le entrate del Cantone aumenterebbero di franchi 490'000. Le indennità fisse ai Giudici di pace e ai Supplenti ammonterebbero a franchi 648'000. Di conseguenza il costo totale delle Giudicature di pace ammonterebbe a franchi 160'000, rispetto la situazione attuale vi sarebbe quindi un risparmio a gestione corrente superiore a franchi 500'000.

h) Conseguenze logistiche

Si rileva che l'articolo 29 capoverso 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria stabilisce che il Comune sede, di regola il capoluogo del Circolo, mette a disposizione il locale delle udienze e ne sopporta le spese. Occorrerà pertanto trovare accordi con i Comuni sede per la collocazione delle future Giudicature di pace.

i) Tempi di attuazione ideali

Licenziamento del Messaggio I semestre 2016
Decisione del Gran Consiglio I semestre 2017

Logistica

(accordi con i Comuni sede) II sem. 2017-II sem. 2018
Elezione Giudici di pace I semestre 2019
Entrata in vigore 1° giugno 2019

j) Conseguenze sul personale

Nell'ipotesi di un passaggio da 38 a 16 Circoli di Giudicature di pace, una dozzina di Giudici di pace non sarebbero riconfermati, mentre nei Circoli più popolosi (Lugano, Bellinzona e Locarno) dovrebbero essere nominati più Giudici di pace, ciascheduno responsabile per un singolo circondario ("Kreis").






Figura 1: Comprensori delle Giudicature di pace - Situazione attuale






Figura 2: Comprensori delle Giudicature di pace - Proposta



3.2 Tribunali distrettuali (già "Preture")

a) Basi legali

- Articoli 32-37 LOG
- ➤ Regolamento dell'11 novembre 2003 delle Preture (RL 3.1.1.3)
- ➤ Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (LTut, RL 4.1.2.2)
- ➤ Regolamento d'applicazione del 29 novembre 2000 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (RTut, RL 4.1.2.2.1)

b) Situazione attuale

Preture

Il Pretore (con il Pretore aggiunto) è l'autorità giudiziaria con competenza territoriale nel Distretto. I Pretori trattano in prima istanza tutte le controversie civili, ad eccezione di quelle attribuite ai Giudici di pace e dei casi trattati direttamente dal Tribunale di appello quale istanza cantonale unica.

Ad oggi, sul territorio cantonale sono istituite dieci Preture: **Bellinzona**, **Blenio**, **Leventina**, **Locarno-Campagna**, **Locarno-Città**, **Lugano**, **Mendrisio-Nord**, **Mendrisio-Sud**, **Riviera** e **Vallemaggia**. In ciascuna di esse vi è un Pretore, ad eccezione di quella di Lugano dove ve ne sono sei. Vi sono inoltre nove Pretori aggiunti, ripartiti tra le Preture dei distretti di Bellinzona (due), Locarno (due), Lugano (quattro) e Mendrisio (uno).

Autorità regionali di protezione

Le Autorità regionali di protezione (ARP) sono attualmente 18 ed esercitano le loro funzioni in determinati comprensori. Le ARP hanno molteplici compiti, che vengono descritti all'art. 7 del RTut al quale qui si rimanda. La Camera di protezione del Tribunale d'appello, vigila e assiste l'operato delle ARP.

c) Modifiche recenti

In seguito alla riforma conseguente all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero è stata introdotta la figura del Pretore aggiunto e, nel complesso, l'organico delle Preture è stato potenziato di sette unità e mezza, di cui cinque con formazione giuridica. Per rapporto alla figura del segretario assessore, con sentenza del 13 maggio 2008, il Tribunale federale ha stabilito che ad esso non può essere attribuita in modo generale una funzione giurisdizionale. Il segretario assessore può invece occuparsi di esperire i tentativi di conciliazione (cfr. DTF 134 I 184).

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la modifica del Codice civile che riforma il diritto relativo alla protezione del minore e dell'adulto. Il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999. Il 26 settembre 2012, il Gran Consiglio ha dunque adottato le norme di applicazione delle predette disposizioni federali. Contro le nuove disposizioni cantonali, i Comuni hanno



promosso un referendum che è riuscito formalmente; la votazione cantonale avrà luogo il 3 marzo 2013. I disposti non contestati sono entrati in vigore – mediante l'adozione di un Decreto legislativo urgente – il 1° gennaio 2013. A partire da tale data, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione sono trattati dalla neo-istituita **Camera di protezione del Tribunale di appello** (che è andata a sostituirsi all'Ufficio di vigilanza sulle tutele).

Con la riforma della procedura civile, che ha istituito il tentativo di conciliazione obbligatorio, è stato soppresso l'<u>Ufficio di conciliazione in materia di controversie tra</u> fornitori e consumatori finali.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nell'ambito della summenzionata revisione, promossa con il Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha indicato che intende procedere secondo un **modello a due fasi**. La prima, riguardante un adeguamento delle norme cantonali limitatamente alle esigenze poste dal diritto federale (che, come esposto in precedenza, è stata approvata dal Gran Consiglio); la seconda, da realizzarsi entro il 2018, concernente una più incisiva riorganizzazione che comprenderà segnatamente la soppressione delle Autorità regionali di protezione, con conseguente attribuzione delle loro competenze ad un autorità giudiziaria (definita "Tribunale di famiglia"). Il ruolo di "Tribunale di famiglia" potrà essere assunto sia da un tribunale specificatamente costituito, che da "Tribunali distrettuali".

e) Proposta

Le proposte che seguono toccano le denominazioni, l'organizzazione, la composizione nonché le competenze delle Preture e delle Autorità regionali di protezione.

Modifiche della denominazione

Il Gruppo di studio propone di modificare l'ormai vetusta e poco significativa denominazione di "Pretura" in "**Tribunale distrettuale**", designazione peraltro già da tempo adottata nella quasi totalità dei Cantoni d'Oltregottardo. Conseguentemente, il Gruppo di studio propone di abbandonare la denominazione di "Pretore", sostituendola con quella di "**Giudice di distretto**", e quindi modificando parimenti "Pretore aggiunto", in "**Giudice di distretto aggiunto**". Quale nuova denominazione di "Segretario assessore", il Gruppo di studio propone quella di "**Cancelliere**", come peraltro già in uso in altri Cantoni.

Modifiche nell'organizzazione

Per un migliore impiego delle risorse e l'ottenimento di sinergie logistiche e di *know how*, il Gruppo di studio ritiene opportuno riunire le attuali Preture di Blenio, Leventina e Riviera in un unico **Tribunale distrettuale di Riviera**, **Blenio e Leventina**.

Il Gruppo di studio propone altresì la riunione delle attuali Preture di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud in un unico **Tribunale distrettuale di Mendrisio**, così come le Preture di Locarno-Campagna e di Locarno-Città in un **Tribunale distrettuale di Locarno**. Inoltre, il Gruppo di studio ritiene che nel Tribunale distrettuale di Lugano debba essere riveduta la ripartizione delle competenze tra le sezioni che ora figura nel Regolamento delle preture.



Complessivamente, il Gruppo di studio prospetta una riduzione delle attuali dieci Preture in cinque Tribunali distrettuali con sedi a Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio.

Le riunioni di più giurisdizioni pretorili in Tribunali distrettuali implicherà la presenza di Tribunali distrettuali di dimensioni maggiori, per i quali si prevede pertanto la necessità di designare un **Presidente** che, per tutta la durata del periodo di elezione, si occuperà dell'organizzazione e della gestione amministrativa dell'autorità. Il Gruppo di studio propone pertanto di introdurre una competenza di nomina ad opera del Gran Consiglio, il quale sarà chiamato ad eleggere per ogni Tribunale distrettuale un **Giudice che fungerà da Presidente.**

In ragione dell'imputazione ai Tribunali distrettuali delle competenze derivanti dal nuovo diritto della protezione del minore e dell'adulto (vedi *infra:* "Modifiche di competenze"), il numero dei Giudici di distretto dovrebbe essere aumentato di **sei unità** (due giudici nel Tribunale distrettuale di Lugano ed un giudice ciascheduno per gli altri quattro Tribunali distrettuali). I nuovi giudici – ai quali verrebbero affiancati due specialisti – sarebbero chiamati ad assolvere ai compiti del "Giudice di famiglia" (già ipotizzato nel summenzionato Messaggio n. 6611).

Organizzazione e composizione dei Tribunali distrettuali dopo la riforma

		giudici*	Numero di giudici aggiunti	cancellieri
-	Tribunale del distretto di Mendrisio	3	1	2,5
-	Tribunale del distretto di Lugano	8	4	9
-	Tribunale dei distretti di Locarno e di Vallemaggia	3	2	3
-	Tribunale del distretto di Bellinzona	2	1	2
-	Tribunale dei distretti di Riviera, Blenio e Leventina	1	1	1

^{*} nel numero di giudici è compreso il Presidente

Nelle **figure 3 e 4** (pagg. 22 e 23) sono presentate le rappresentazioni grafiche dei comprensori delle Preture attuali e, rispettivamente, dei Tribunali distrettuali proposti.

Nella **figura 5** (pag. 24) è presentata la suddivisione delle Autorità regionali di protezione (*ex ante* riunione delle competenze nei Tribunali distrettuali).

Occorrerà infine verificare sulla base dei dati effettivi se la diminuzione delle **cause in materia commerciale**, di cui si propone la trattazione ad opera di un'apposita camera del Tribunale di appello quale istanza cantonale unica (cfr. *infra ad* 3.3.2 lett. e), sarà tale da giustificare la riduzione di un Giudice nel Tribunale del Distretto di Lugano.



> Modifiche di competenze

Richiamata la volontà espressa dal Consiglio di Stato di adottare il modello giudiziario in materia di protezione del minore e dell'adulto (cfr. *supra* al punto 3.2. lett. d), il Gruppo di studio, propone di attribuire agli istituendi Tribunali distrettuali il compito di trattare le pratiche in materia di protezione del minore e dell'adulto che, a partire dal 1° gennaio 2013, sono divenuti di competenza delle Autorità regionali di protezione (ARP). Questa impostazione – che sostituisce quella ipotizzata nel Messaggio n. 6611 e che prevedeva di istituire un "**Tribunale di famiglia**" disgiunto da altre autorità giudiziarie – è peraltro conforme alla proposta formulata nel Rapporto finale sulla riorganizzazione del settore delle tutele del dicembre 2010, presentato dal Gruppo di lavoro presieduto dal Pretore Francesco Trezzini.

Il Gruppo di studio propone altresì di togliere dalla competenza dei nuovi Tribunali distrettuali la trattazione delle controversie in materia commerciale che verrebbero assegnate al Tribunale di appello ("Camera di diritto commerciale" del "Tribunale Cantonale", cfr. *infra* al punto 3.3.2), quale istanza cantonale unica (con le competenze di cui agli artt. 5 e 6 CPC).

> Misure di compensazione

Quale compensazione degli effetti della concentrazione delle autorità giudiziarie nei centri, nell'ambito della prevista riorganizzazione degli Uffici di esecuzione e fallimenti e degli Uffici del registro fondiario, il Gruppo di studio propone ed auspica il **trasferimento di alcuni compiti nelle valli**, localizzando dette attività preferibilmente presso le attuali sedi pretorili.

In quest'ottica, giova ricordare che il Dipartimento delle istituzioni sta già ora esaminando l'organizzazione del settore dei registri, dell'esecuzione e dei fallimenti allo scopo di dislocare in zone periferiche del Cantone alcuni compiti al fine di creare nuovi posti di lavoro qualificati. L'indirizzo testé descritto è stato peraltro confermato dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del Messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012 "Richiesta di stanziamento di un credito per investimenti di fr. 1'700'000 per l'acquisto e l'implementazione di un software per la gestione degli Uffici d'esecuzione, adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico per gli Uffici d'esecuzione e modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF)".

f) Modifiche legislative

I cambiamenti concernenti l'organizzazione delle Preture e le loro competenze giudiziarie necessitano di una modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria. L'articolo 75 della Costituzione cantonale menziona i Pretori (e non le Preture) tra i giudici che esercitano la giurisdizione civile: la modifica della loro denominazione impone pertanto un adeguamento formale della Costituzione cantonale. In conseguenza delle nuove attribuzioni in materia di protezione del minore e dell'adulto ai Tribunali distrettuali, sarà necessario apportare delle modifiche alle relative norme cantonali di applicazione. Infine, il vigente Regolamento delle preture dovrà essere interamente rivisto e aggiornato.



g) Conseguenze finanziarie

La riunione delle dieci Preture nei cinque Tribunali distrettuali, porterebbe alla **riduzione** dei costi a gestione corrente stimata in franchi **840'000 circa**.

Il conferimento delle competenze attuali delle Autorità regionali di protezione ai Tribunali distrettuali porterebbe invece ad un **aumento dei costi di franchi 4.3 mio. circa**.

Il risultato netto è un aumento di 3,5 milioni di franchi, ritenute le nuove competenze dei Tribunali distrettuali e le riduzioni derivanti dalla riorganizzazione (riduzione del numero delle Preture e passaggio delle competenze in materia commerciale al Tribunale di appello).

Si rileva inoltre che il Cantone versa un contributo fisso alle ARP per un totale di **0,5 milioni** di franchi. Conseguentemente il saldo totale della riorganizzazione porterebbe ad un aumento di circa **3 milioni** di franchi a gestione corrente.

h) Conseguenze logistiche

Nell'ambito della riorganizzazione logistica del settore della giustizia e dei progetti di ristrutturazione in corso, sono già state considerate le nuove esigenze di spazio per i Tribunali distrettuali.

i) Tempi di attuazione ideali

Rapporto al Gran Consiglio entro fine 2014
Licenziamento del Messaggio II semestre 2014
Decisione del Gran Consiglio II semestre 2015
Logistica II sem. 2015-I sem. 2017
Elezione giudici del Tribunale distrettuale II semestre 2017
Entrata in vigore 1° gennaio 2018

j) Conseguenze sul personale

La riunione delle Preture nei Tribunali distrettuali porterebbe ad una riduzione del **numero di Magistrati** da 24 a 22 (-2). La riduzione dettata dalla riorganizzazione giurisdizionale è tuttavia più che compensata dalle conseguenze del passaggio al modello giudiziario del diritto della protezione del minore e dell'adulto che comporta un <u>aumento di 4 unità</u>. Il numero di Magistrati aumenterebbe pertanto a **26** (22+4).

La tabella alla pagina che segue riassume gli effetti della riorganizzazione sulle **risorse totali** attribuite ai Tribunali distrettuali e la situazione attuale.



	Attuale	Proposta di riorganiz- zazione	Diff. rispetto attuale	Proposta con estensione diritto tutorio	Diff. rispetto proposta di riorganizzazione
Presidente		5.00	5.00	5.00	-
Giudice	15.00	8.00	-7.00	12.00	4.00
Giudice aggiunto	9.00	9.00	-	9.00	-
Cancelliere	16.50	14.00	-2.50	17.50	3.50
Collaboratore scientifico	-	-	-	5.50	5.50
Contabile revisore	-	-	-	12.50	12.50
Segretario	16.40	15.00	-1.40	17.00	2.00
Segretario aggiunto	12.00	14.00	2.00	16.00	2.00
FA	10.25	10.00	-0.25	15.00	5.00
TOTALE	79.15	70.00	-9.15	104.50	34.50

Tabella 1: Totale del personale dei Tribunali distrettuali






Figura 3: Comprensori delle Preture – Situazione attuale






Figura 4: Comprensori dei Tribunali distrettuali – Proposta






Figura 5: Comprensori delle Autorità regionali di protezione – Situazione attuale



3.3 Tribunale cantonale (già "Tribunale di appello")

Per rapporto all'attuale "Tribunale di appello", il Gruppo di studio reputa opportuno intervenire su 3 ambiti. Il primo ambito di intervento riguarda la **denominazione** dello stesso e dei vari "Tribunali", "Camere" e "Corti" all'interno dello stesso (cfr. punto 3.3.1). Il secondo ambito di intervento (cfr. punto 3.3.2) riguarda l'**organizzazione interna delle sezioni del Tribunale**, effettuata mediante una semplificazione della struttura, nonché lo scorporo del Tribunale penale cantonale (misura frattanto promossa dal Consiglio di Stato con il Messaggio n. 6722 del 12 dicembre 2012, sulla scorta dei lavori di questo Gruppo di studio). La terza proposta d'intervento mira invece a **rafforzare la Direzione del Tribunale** (cfr. punto 3.3.3) ed i mezzi a sua disposizione per la conduzione e la gestione.

3.3.1 Denominazione

Il Gruppo di studio propone di modificare la denominazione da Tribunale di appello in "**Tribunale cantonale**", ritenuto come al suo interno non vengano esclusivamente giudicate controversie in seconda istanza.

Inoltre, il Gruppo di studio propone l'uniformazione terminologica di tutti i "Tribunali" e di tutte le "Camere" e "Corti" dell'attuale Tribunale di appello in "Camere" del Tribunale cantonale.

3.3.2 Organizzazione del Tribunale cantonale

- a) Basi legali
- Articoli 42-64 LOG
- Regolamento dell'11 dicembre 1924 del Tribunale di appello (RL 3.1.1.2)

b) Situazione attuale

Il Tribunale di appello si compone di 26 giudici ordinari e di 12 giudici supplenti (mentre, come già osservato al punto 2.2, è pendente il Messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011 tramite il quale è postulato l'aumento del numero di giudici supplenti). Il Tribunale di appello giudica le **controversie in seconda istanza**, fatte salve talune eccezioni (quali le azioni dirette al Tribunale cantonale amministrativo e le azioni dirette alla Terza Camera civile in materia di diritto commerciale e, con l'accordo delle parti, quelle con un valore litigioso di almeno 100'000 franchi).

Il Tribunale di appello è ad oggi suddiviso in tre sezioni: (i) **Sezione di diritto civile** (che si compone di cinque Camere in materia civile e della Corte di appello e di revisione penale), (ii) **Sezione di diritto pubblico** (che si compone di tre Camere amministrative e della Corte dei reclami penali) ed (iii) **Tribunale penale cantonale**.

A partire dal 1° gennaio 2013, il Tribunale di appello, con la nuova **Camera di protezione**, ha assunto ulteriormente la competenza di decidere sui reclami in materia di protezione del minore e dell'adulto avverso le decisioni delle Autorità Regionali di Protezione (ARP).



c) Modifiche recenti

In seguito all'entrata in vigore del nuovo CPP, la Corte di cassazione e di revisione penale è stata soppressa e sostituita dalla Corte di appello e di revisione penale. Inoltre, sono stati reintrodotti gli assessori-giurati, estendendo la loro partecipazione ai processi di appello.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo CPC, nella Sezione di diritto civile è stata istituita la Terza Camera civile.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Il 26 settembre u.s. il Gran Consiglio ha adottato le norme di applicazione delle disposizioni federali in materia di protezione del minore e dell'adulto (oggetto, in parte, della votazione cantonale del 3 marzo 2013). Conseguentemente a tale riforma, è stata istituita all'interno del Tribunale di appello, la nuova Camera di protezione che, dal 1° gennaio 2013, si occupa dei reclami contro le decisioni delle nuove Autorità regionali di protezione (cfr. *supra ad* 3.2 lett. c). Contestualmente, il Tribunale di appello è stato potenziato con un giudice addizionale.

Lo scorso 12 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha inoltre approvato il Messaggio n. 6722 relativo allo scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello (cfr. *infra ad 3.3.4*).

Dinanzi al Parlamento è infine pendente il Messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e Carlo Luigi Caimi per l'aumento del numero dei giudici di appello supplenti.

e) Proposta

La presente proposta comporta una ristrutturazione complessiva dell'attuale Tribunale di appello:

Sezione di diritto civile e penale

Con l'entrata in funzione della Camera di protezione al 1° gennaio 2013, la "Sezione di diritto civile" è ora composta di **sette Camere** (prima, seconda e terza Camera di diritto civile, Camera civile dei reclami, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera di protezione e Camera di appello e di revisione penale), per complessivi **12 giudici.** Già di primo acchito, la strutturazione formale appare evidentemente sproporzionata per rapporto al numero di giudici del Tribunale. Nell'ipotesi per cui si costituisse una ulteriore **Camera di diritto commerciale** (competente nelle materie di cui agli artt. 5 e 6 del CPC), la sproporzione nel rapporto tra numero di giudici e numero di Camere diverrebbe ancor più marcata.

Il Gruppo di studio propone pertanto la creazione di una "Sezione di diritto civile e penale" e la contestuale riduzione del numero delle Camere di diritto civile da sei a tre (due Camere civili ed una Camera di esecuzione e fallimenti) con l'aggiunta di una Camera di diritto commerciale (quest'ultima, nell'eventualità per cui nell'ambito



della procedura di consultazione si confermasse l'esistenza di un numero di incarti tale da giustificare il conferimento al futuro Tribunale cantonale delle competenze in materia di diritto commerciale ai sensi degli articoli 5 e 6 del CPC).

Il Tribunale di appello comprende oggi anche il Tribunale penale cantonale. Con la proposta di scorporo del Tribunale penale cantonale verrà costituita un'autorità giudiziaria separata, e ciò perlomeno fino alla riunificazione con l'attuale "Pretura penale" in una **Corte di prime cure penali** unificata (cfr. *infra ad* 3.3.4).

La Corte di appello e di revisione penale è oggi aggregata alla Sezione di diritto civile, mentre la Corte dei reclami penali a quella di diritto pubblico. La ragione storica di tale suddivisione espressa nel Messaggio n. 3549 del 19 dicembre 1989 concernente la ristrutturazione del Tribunale di appello è stata valutata e condivisa dal Gruppo di studio che pertanto propone il mantenimento del principio. Il Gruppo di studio ritiene quindi opportuno che la Corte dei reclami penali rimanga allocata all'interno della Sezione di diritto pubblico e che quindi la Corte di appello e di revisione penale resti inserita nella Sezione di diritto civile – da cui la nuova denominazione di "Sezione di diritto civile e penale".

Il Gruppo di studio raccomanda infine di mantenere la possibilità per i giudici di operare in più Camere. Così facendo è assicurata una maggiore flessibilità tra le singole Camere componenti le Sezioni, oltre a non essere penalizzata una specializzazione nelle materie di competenza delle singole Sezioni.

Sezione di diritto pubblico

La Sezione non necessita di particolari riorganizzazioni, fatta eccezione per quanto attiene alle denominazioni (cfr. *supra ad* 3.3.1). Per quanto si è detto al paragrafo che precede, si è ritenuto di non rimettere in discussione la presenza in seno alla Sezione di diritto pubblico della Corte dei reclami penali.

Si ricorda inoltre che è pendente il Messaggio relativo al potenziamento del Tribunale cantonale amministrativo con un giudice e due vicecancellieri (cfr. Messaggio n. 6715 del 28 novembre 2012) che permetterà al medesimo di fronteggiare l'elevato numero di incarti attualmente pendenti, garantendo in tal modo un'amministrazione più rapida e sollecita della giustizia.

......*

Da quanto sopra, per il Tribunale Cantonale dalla riforma discenderebbe la seguente strutturazione:

- Sezione di diritto civile e penale

- Prima Camera Civile (ICC): competente in materia di Codice civile, ivi compreso il diritto della protezione del minore e dell'adulto
- Seconda Camera Civile (IICC): competente in materia di Codice delle obbligazioni, ad eccezione delle competenze di cui agli artt. 5 e 6 CPC



- o Camera di diritto commerciale (CDC)
- o Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
- o Camera di appello e di revisione penale (CARP)

- Sezione di diritto pubblico

- o Camera di diritto amministrativo (CDA)
- Camera di diritto fiscale (CDF)
- o Camera di diritto della assicurazioni sociali (CDAS)
- o Camera dei reclami penali (CRP)

......*

Giudici di appello supplenti

Dinnanzi al Gran Consiglio è pendente la **proposta di aumentare il numero di giudici di appello supplenti** (cfr. Messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011). Nell'ambito della stesura del presente Rapporto, il Gruppo di studio ha parimenti esaminato la possibilità di aumentare il numero dei giudici di appello supplenti provenienti dall'esterno della Magistratura. Al momento della pubblicazione del concorso per la carica di Giudice supplente, è opportuno fissare in modo esplicito l'impegno minimo richiesto per l'assunzione della carica. Il Giudice supplente dovrebbe poter dedicare a tale attività circa 40-50 giorni durante l'anno.

Il Gruppo di studio ipotizza infine l'eventualità di designare i futuri **Giudici di distretto quali giudici supplenti del Tribunale cantonale**. Ad ogni evidenza, l'attività dei Giudici di distretto quali giudici di appello supplenti non dovrà essere tale per cui il buon funzionamento del Tribunale di distretto sia pregiudicato.

f) Modifiche legislative

È necessario modificare la Legge sull'organizzazione giudiziaria nonché il Regolamento del Tribunale di appello. Per contro, non si impone alcun adeguamento costituzionale.

g) Conseguenze finanziarie

La proposta dello scorporo del Tribunale penale cantonale figura in una scheda specifica, mentre l'istituzione della Camera di diritto commerciale necessita del potenziamento di un Giudice di appello il cui costo può essere valutato a circa 280'000 franchi all'anno, complessivamente. È tuttavia opinione condivisa all'interno del Gruppo di studio che la costituzione di una Camera di diritto commerciale ed il conseguente potenziamento di un Giudice, possa essere di interesse per la piazza finanziaria cantonale.

h) Conseguenze logistiche

La sede definitiva del Tribunale cantonale è allo stato attuale prevista presso il Palazzo di giustizia di Lugano. La Corte di appello e di revisione penale, provvisoriamente situata in a Locarno, sarà dislocata presso la sua sede di Lugano quando la ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Lugano sarà ultimata.



i) Tempi di attuazione ideali

Licenziamento del Messaggio II semestre 2014
Decisione del Gran Consiglio II semestre 2015
Entrata in vigore 1° giugno 2016

j) Conseguenze sul personale

Nessuna direttamente desumibile dalla proposta riorganizzativa.

3.3.3 Direzione del Tribunale cantonale

- a) Basi legali
- Articoli 42-43 LOG
- Regolamento dell'11 dicembre 1924 del Tribunale di appello (RL 3.1.1.2)
- b) Situazione attuale

I Giudici di appello sono eletti dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni, mentre **Presidente e Vicepresidente** del Tribunale di appello sono eletti dai Giudici di appello stessi per un periodo di <u>due anni</u>, a rotazione. Essi non sono immediatamente rieleggibili (cfr. art. 42 LOG).

La gestione amministrativa, il disbrigo degli <u>affari correnti</u> del Tribunale di appello, nonché la <u>vigilanza sul buon funzionamento</u> delle Sezioni e delle Camere sono affidati alla **Commissione amministrativa**, composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle tre Sezioni, coadiuvati dal Cancelliere (cfr. art. 43 LOG).

Il Presidente del Tribunale di appello ha un ruolo di rappresentanza e coordinamento dell'attività del tribunale, senza avere una reale delega di competenza nell'organizzazione delle diverse Camere.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

La presente proposta mira ad una **riorganizzazione** della Direzione del Tribunale cantonale, ispirandosi alla soluzione adottata dai Tribunali federali, nonché da buona parte dei Tribunali cantonali superiori svizzeri.



Riorganizzazione strutturale del Tribunale cantonale

- Direzione: essa continua ad essere esercitata dalla Commissione amministrativa anche in seguito alla costituzione del Tribunale cantonale, tuttavia sarebbe composta da sole cinque persone: il Presidente, il Vicepresidente, il Presidente di ognuna delle due sezioni del tribunale e dal Segretario generale (per quest'ultimo vedasi più in basso). La Direzione è responsabile dell'amministrazione del Tribunale, ossia dell'organizzazione interna, amministrativa e del personale, dell'elaborazione dei regolamenti sull'organizzazione ed il funzionamento del Tribunale, dell'emanazione di direttive e di regole uniformi per la procedura di redazione delle sentenze (citazioni, abbreviazioni e simili, anonimizzazione, pubblicazione sul sito internet, etc.), della ripartizione delle cause e coordinamento della giurisprudenza delle varie sezioni, dell'informazione attiva e passiva come pure delle autorizzazioni per il perfezionamento professionale, etc.;
- Presidenza: Il Gran Consiglio nomina il Presidente e il Vicepresidente in seguito alla valutazione delle candidature ad opera di un'apposita "Commissione degli affari giuridici"* del Gran Consiglio. L'assemblea dei giudici ("Corte plenaria") propone i candidati alla Presidenza all'attenzione del Gran Consiglio e della Commissione degli affari giuridici.

Quale periodo di nomina del Presidente e del Vicepresidente, il Gruppo di studio ipotizza la durata del mandato in 2 anni rinnovabili per una sola volta. Il Presidente del Tribunale di appello presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa, e rappresenta il tribunale verso l'esterno. Il Presidente, ed in misura minore il Vicepresidente, sono sgravati dall'attività giudicante nella misura in cui questo è necessario per garantire l'attività dell'Ufficio di Presidenza;

- Segretario generale: abbandonata la denominazione di "cancelliere" (vedi sotto), il Segretario generale è chiamato a dirigere l'amministrazione del Tribunale ed il segretariato della Corte plenaria. Egli mette in esecuzione le decisioni prese dalla direzione e dalla Corte plenaria. Il Segretario generale si occupa della gestione del personale, dell'archiviazione, dell'informazione esterna, della gestione degli edifici, di garantire adeguati servizi informatici, dell'eventuale preparazione del consuntivo, del preventivo, del piano finanziario e, in caso dovesse essere avviato un progetto pilota di autonomia amministrativa del Tribunale cantonale, del controllo della gestione finanziaria:
- Corte plenaria: ad essa compete la proposta al Gran Consiglio della nomina del Presidente e del Vicepresidente, così come la nomina dei Presidenti delle due sezioni, del Segretario generale (su proposta della Commissione amministrativa). Le deliberazioni debbono potere avvenire in presenza di perlomeno due terzi dei giudici.

^{*}La Commissione dovrebbe essere costituita dal Gran Consiglio – cfr. infra ad 7.3



Modifica denominazione delle funzioni

- la denominazione di "Cancelliere" è sostituita con quella di "Segretario generale" conformemente a quanto adottato dal Tribunale federale;
- l'attuale denominazione di "Vice-cancellieri" (che, funzionalmente, non sottostanno a nessuno) è sostituita con quella di "Cancellieri".

f) Modifiche legislative

I predetti cambiamenti imporrebbero la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria e la conseguente revisione totale dell'ormai datato Regolamento del Tribunale di appello (dell'11 dicembre 1924), le cui ultime modifiche risalgono al 1967.

Il 17 aprile 2012 il Gran Consiglio ha modificato la legislazione in materia di pubblico impiego con la quale viene attribuita alle autorità giudiziarie la competenza di decidere in merito alle nomine dei funzionari. La data d'entrata in vigore di questo trasferimento di competenza non è tuttavia ancora stata fissata.

L'istituzione di una Commissione degli affari giuridici del Gran Consiglio necessita inoltre la modifica della Legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

g) Conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie della revisione delle funzioni sono presentate nel capitolo 4 "Carriera e retribuzione dei magistrati".

h) Consequenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

I tempi di attuazione dipendono dalla riforma dell'organizzazione del Tribunale di appello (cfr. supra ad 3.3.2).

Non vi è invece alcun vincolo per quanto concerne la tempistica per l'istituzione della Commissione parlamentare degli affari giuridici, che può pertanto essere attuata in ogni tempo.



3.3.4 Scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello

La collocazione di un tribunale penale di prima istanza e di uno di seconda istanza nel Tribunale di appello pone problemi di opportunità e di indipendenza. Occorre pertanto scorporare il Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello.

Il Consiglio di Stato ha dato seguito a quanto proposto da questo Gruppo di studio, antecedentemente alla conclusione di questo 1° rapporto intermedio, trasmettendo al Gran Consiglio il **Messaggio n. 6722 del 12 dicembre 2012**. Difatti, il tema del disgiungimento formale delle prime cure penali (Tribunale Penale Cantonale) dal Tribunale di appello, giacché atomizzabile nella sua disamina, poteva essere affrontato anticipatamente per rapporto alla rivisitazione del sistema giudiziario nel suo complesso.

Per quanto concerne i singoli aspetti e le tempistiche dello scorporo, come pure la futura composizione del Tribunale penale di prime cure, **si rimanda al punto 3.4 (infra)** del presente rapporto.



3.4 Tribunale penale (inclusivo delle competenze della già "Pretura penale")

- a) Basi legali
- Articoli 39-42, 50-54 LOG
- Regolamento dell'11 dicembre 1924 del Tribunale di appello (RL 3.1.1.2)

b) Situazione attuale

Il **Tribunale penale cantonale**, composto di quattro giudici, costituisce una Sezione del Tribunale di appello che, assieme alla **Pretura penale**, rappresenta il primo grado di giudizio penale sul territorio cantonale.

I casi penali detti "minori" sono trattati, in prima istanza, dalla Pretura penale, composta di un giudice a tempo pieno in qualità di Presidente e dai quattro Pretori dei Distretti delle valli (Blenio, Leventina, Riviera e Vallemaggia), che operano unicamente a tempo parziale in questa funzione.

La Pretura penale giudica, nella composizione di un giudice unico, le contravvenzioni, i delitti ed i crimini per i quali il Procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore. I reati per i quali il Procuratore pubblico propone una pena superiore a quelle testé menzionate sono invece di competenza del Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali.

Nel Tribunale di appello, oltre al Tribunale penale cantonale, è collocata la Corte di appello e di revisione penale, autorità che statuisce in seconda istanza sugli appelli interposti contro le sentenze del Tribunale penale cantonale e della Pretura penale, nonché sulle domande di revisione di sentenze penali o di decreti d'accusa cresciuti in giudicato.

c) Modifiche recenti

Adozione della Legge del 15 dicembre 2011 concernente l'istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale della Corte di appello e di revisione penale.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Su invito dello scrivente Gruppo di studio, la proposta di scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello è stata presentata dal Consiglio di Stato mediante il Messaggio n. 6722 del 12 dicembre 2012.

e) Proposta

In una seconda fase, susseguente allo scorporo formale di cui alla lettera che precede, il Gruppo di studio ritiene inoltre auspicabile provvedere ad una **riunificazione della** "**Pretura penale**" **con il "Tribunale penale cantonale"**. Nell'ottica di un'ottimizzazione dell'efficienza della giustizia cantonale, tale riorganizzazione risulta infatti essere



indispensabile, poiché riunisce le competenze delle corti di prime cure penali in un'unica autorità specializzata.

È opinione condivisa all'interno del Gruppo di studio che la riunificazione logisticostrutturale delle due autorità debba essere implementata, condizionatamente alla costituzione di un sistema interno di funzionamento dell'unificando "Tribunale penale di prime cure", tale per cui possa essere garantita la trattazione in tempi ragionevoli anche degli incarti del diritto penale cosiddetto "minore" (ora di competenza della "Pretura penale").

Il **Tribunale penale**, che per essere meglio distinto dal Tribunale cantonale (già "Tribunale di appello") perderebbe infine l'aggettivo "cantonale", si comporrebbe di tre camere, rispettivamente dalle seguenti denominazioni:

- (i) Camera delle assise criminali;
- (ii) <u>Camera delle assise correzionali;</u> e
- (iii) <u>Camera dei reati minori</u> (al tempo: "Pretura penale").

Le camere sarebbero distinte in <u>due sezioni</u>, come segue:

I Sezione

- -- Camera delle assise criminali
- -- Camera delle assise correzionali

- II Sezione

-- Camera dei reati minori

Per garantire l'evasione del diritto penale cosiddetto "minore", parrebbe opportuno che i giudici di una Sezione possano essere chiamati a collaborare nell'altra (ad opera del Presidente).

f) Modifiche legislative

La riorganizzazione proposta necessita di una modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria.

g) Conseguenze finanziarie

L'assunzione di un nuovo giudice per la Camera dei reati minori porterà ad un aumento dei costi di 260'000 franchi. La nuova organizzazione unificata permetterà tuttavia di sfruttare al meglio le sinergie tra le autorità penali. Grazie a ciò sarà dunque possibile conseguire dei risparmi, soprattutto nell'ambito del supporto amministrativo. Quest'ultimo elemento necessiterà tuttavia di ulteriori approfondimenti.



h) Conseguenze logistiche

Il Tribunale penale cantonale unificato sarà collocato nel ristrutturato palazzo dell' "ex Pretorio di Bellinzona".

i) Tempi di attuazione ideali

Scorporo del Tribunale penale cantonale

Licenziamento del Messaggio 12 dicembre 2012

Decisione del Gran Consiglio I semestre 2013

Entrata in vigore II semestre 2013

Per quanto attiene invece alla tempistica dell'unificazione del Tribunale penale, la proposta è subordinata alla riorganizzazione delle Preture in Tribunali distrettuali (cfr. supra ad 3.2i).

j) Conseguenze sul personale

Ritenuta l'impostazione proposta per le prime cure civili ("Tribunali distrettuali", cfr. *supra ad 3.2*), sarà necessario eleggere (perlomeno) un nuovo giudice a tempo pieno per la Camera dei reati minori. Le collaboratrici e i collaboratori operanti presso la "Pretura penale" e il "Tribunale penale cantonale" saranno trasferiti presso il nuovo Tribunale penale.



3.5 Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi

- a) Basi legali
- Articoli 70-73 LOG
- Articolo 10 della Legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1)

b) Situazione attuale

Conseguentemente all'entrata in vigore del Codice di procedura penale unificato, a far tempo dal 1° gennaio 2011, l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi è stato costituito riunificando le funzioni di quelli che furono il "Giudice dell'istruzione e dell'arresto" ed il "Giudice dell'applicazione della pena".

Allo stato attuale l'ufficio si compone di **quattro giudici** a tempo pieno ed è competente a disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza, nonché a disporre o ad approvare ulteriori provvedimenti coercitivi nei casi previsti dal Codice di procedura penale.

Esso esercita inoltre le competenze attribuitegli dall'articolo 10 della Legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti in materia di esecuzione della pena.

L'impostazione attuale – ritenute le informazioni ottenute, basate su di un'esperienza comunque breve in termini di tempo, e che necessiterà pertanto di ulteriori approfondimenti – sarebbe soddisfacente.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Nessuna.

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Conseguenze finanziarie



h) Conseguenze logistiche

Nell'ambito della riorganizzazione logistica della giustizia, si prevede di collocare la sede dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi presso il Palazzo del Tribunale Cantonale (già "Palazzo di giustizia") a Lugano, una volta ristrutturato (o in altra sede confacente).

i) Tempi di attuazione ideali

-

j) Conseguenze sul personale



3.6 Tribunale dei minorenni

- a) Basi legali
- Legge del 20 aprile 2010 sull'organizzazione delle autorità penali minorili
- b) Situazione attuale

Il Tribunale dei minorenni giudica i **reati più gravi** commessi dai minorenni (mentre i reati meno gravi sono giudicati dalla magistratura dei minorenni (vedasi *infra ad 3.8*).

Il Tribunale dei minorenni si compone di un Presidente, di un Presidente supplente, di due membri e di due membri supplenti.

c) Modifiche recenti

Il 24 giugno 2010 il Gran Consiglio ha adottato la Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili che recepisce la Legge federale 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, contemporaneamente alla riforma della procedura civile e della procedura penale.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Nessuna.

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Conseguenze finanziarie

Nessuna.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

_

j) Conseguenze sul personale



3.7 Ministero pubblico

- a) Basi legali
- Articoli 65-69 LOG

b) Situazione attuale

Il Ministero pubblico – riservate le competenze della Magistratura dei minorenni (cfr. *infra ad 3.8*) – è l'autorità del perseguimento penale e si compone di un Procuratore Generale e di venti Pubblici Ministeri. Il Procuratore Generale dirige il Ministero pubblico, vigila sull'attività dei Pubblici Ministeri ed ha competenze in materia di organizzazione del Ministero pubblico.

Allo stato attuale il Ministero pubblico ha sede nel "Palazzo di giustizia" a Lugano ed ha degli uffici distaccati a Bellinzona nel "Palazzo del Pretorio". A Bellinzona operano quattro Pubblici Ministeri.

c) Modifiche recenti

Con la revisione della Legge sull'organizzazione giudiziaria, conseguenza dell'adozione del Codice di procedura penale federale, è stato rafforzato il ruolo del Procuratore Generale ed è stata eliminata la distinzione tra Procuratore Pubblico (Pubblico Ministero) e Sostituto Procuratore pubblico. (Sostituto Pubblico Ministero).

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Per migliorare l'efficienza del Ministero pubblico, il Gruppo di studio ritiene necessario il rafforzamento della sua struttura gerarchica. Il Procuratore Generale dovrebbe pertanto essere coinvolto meno nella gestione di casi concreti "di routine", quanto piuttosto di casi "strategici" o di particolare rilevanza, occupandosi principalmente del coordinamento superiore delle inchieste, della priorizzazione degli incarti e del buon funzionamento dell'apparato del Ministero Pubblico.

Il Gruppo di studio, ritenuto quanto già introdotto nella pratica del Ministero Pubblico, propone di formalizzare la separazione del Ministero pubblico in due Sezioni distinte (Reati contro la persona vs. Reati finanziari). Ciascheduna delle Sezioni, ad opinione del Gruppo di studio, dovrebbe essere sottoposta alla direzione di un "Procuratore Generale Sostituto", al quale sarebbero sottoposti due "Pubblici Ministeri Capo". A sua volta il Pubblico Ministero Capo sarebbe chiamato a dirigere tre/quattro pubblici ministeri. Il Procuratore Generale Sostituto sarebbe pertanto chiamato a dirigere un gruppo di otto Pubblici Ministeri (ivi compresi i due Pubblici Ministeri Capo).


L'impostazione qui proposta, oltre a consentire al Procuratore Generale di concentrarsi su attività strategiche, piuttosto che prettamente operative, permetterebbe di introdurre un sistema di "carriera" all'interno del Ministero pubblico. Si ritiene che con l'introduzione del



sistema potrà essere anche valutata con maggiore agilità la corrispondenza delle risorse destinate al Ministero pubblico con i risultati attesi.

Con la formalizzazione della gerarchia all'interno del Ministero pubblico, viene pertanto proposta l'introduzione di una **scala in termini retributivi** (cfr. *infra ad 4*).

Modello gerarchico:



f) Modifiche legislative

Per attuare la proposta occorre modificare la Legge sull'organizzazione giudiziaria.

g) Conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie della proposta sono limitate alle modifiche di remunerazione dei Magistrati presentate al capitolo 4 "Carriera e retribuzione dei magistrati".

h) Consequenze logistiche

Nell'ambito della riorganizzazione logistica della giustizia, si prevede di unificare le sedi del Ministero pubblico di Lugano e di Bellinzona, in un nuovo stabile a Lugano denominato "Palazzo del perseguimento penale".

La riunione dell'intero Ministero pubblico in una **sede unica a Lugano** è già stata confermata dal Gran Consiglio il 20 aprile 2010. All'interno della medesima sede verrebbero inserite la Polizia giudiziaria, la Gendarmeria (sedi di Lugano) e la Magistratura dei minorenni.

i) Tempi di attuazione ideali

La proposta organizzativa può essere attuata in ogni momento.

j) Conseguenze sul personale



3.8 Magistratura dei minorenni

- a) Basi legali
- Legge del 24 giugno 2010 sull'organizzazione delle autorità penali minorili (RL 4.2.2.1)

b) Situazione attuale

Il Magistrato dei minorenni conduce l'istruzione, giudica i **reati meno gravi** (in particolare, quelli per cui reputa adeguato infliggere l'ammonizione, la multa fino a 1000 franchi o la privazione della libertà fino a tre mesi) e si occupa dell'esecuzione della sentenza. Ulteriormente, il Magistrato dei minorenni rappresenta l'accusa dinnanzi al Tribunale dei minorenni.

La Magistratura dei minorenni si compone di un Magistrato dei minorenni e del suo sostituto.

c) Modifiche recenti

Il 24 giugno 2010 il Gran Consiglio ha adottato la Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili che recepisce la Legge federale 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, contemporaneamente alla riforma della procedura civile e della procedura penale.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Mantenimento dell'impostazione attuale, modificando tuttavia la denominazione del "sostituto magistrato dei minorenni" in "Magistrato dei minorenni aggiunto".

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Consequenze finanziarie

Nessuna.

h) Conseguenze logistiche

Nell'ambito della riorganizzazione logistica della giustizia, si prevede di collocare la sede della Magistratura dei minorenni presso il nuovo stabile denominato "Palazzo del perseguimento penale" a Lugano.

i) Tempi di attuazione ideali

La proposta organizzativa può essere attuata in ogni momento.



j) Conseguenze sul personale



3.9 Commissione cantonale di stima (già "Tribunale di espropriazione")

a) Basi legali

- Articoli 35-38 della Legge dell'8 marzo 1971 di espropriazione (RL 7.3.1.1)

b) Situazione attuale

Il Tribunale di espropriazione, con sede a Lugano, si compone di un Presidente a tempo pieno, di due supplenti e di dodici periti eletti dal Gran Consiglio. Il Tribunale decide in prima istanza in materia di espropriazione, in seconda istanza in materia di stime immobiliari e di contributi di miglioria. Oltre al Presidente, nel Tribunale vi sono tre unità a tempo pieno.

c) Modifiche recenti

Fino al 18 maggio 2010, sentenze per rapporto alle stime immobiliari ed ai contributi di miglioria, erano emesse dal Tribunale di espropriazione quale istanza cantonale unica. A seguito della giurisprudenza del Tribunale federale sull'interpretazione della nozione di "tribunale superiore", ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 della Legge sul Tribunale federale, la legislazione cantonale ha dovuto essere adattata affinché tutte le sentenze del Tribunale di espropriazione divenissero impugnabili presso il Tribunale cantonale amministrativo.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Ritenute le statistiche annuali fornite dal Tribunale di espropriazione, che vedono le pendenze del Tribunale in costante riduzione, il Gruppo di studio propone la trasformazione dello stesso in un'unica autorità giudiziaria non permanente, ossia componibile, di caso in caso, sulla scorta del modello delle attuali Commissioni federali di stima. La neo-istituita Commissione cantonale di stima tratterebbe gli incarti in materia di espropriazione, quelli in materia di contributi di miglioria e quelli in materia di stime immobiliari, quale unica istanza cantonale. La soluzione qui proposta si giustifica in particolare modo in quanto il carico di lavoro del Tribunale di espropriazione è irregolare, in quanto in strettissima relazione con i più rilevanti progetti del Cantone o dei Comuni. Difatti, in questi casi, un singolo progetto può comportare la presentazione di più ricorsi, mentre l'assenza di progetti di rilievo comporta fondamentalmente un rapido impoverimento delle pendenze dello stesso Tribunale di espropriazione. È opinione condivisa nel Gruppo di studio che in futuro il Presidente non dovrebbe pertanto più svolgere la propria funzione a tempo pieno, mentre il supporto amministrativo alla commissione dovrebbe essere affidato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (vedasi infra ad 3.11).



f) Modifiche legislative

L'adeguamento proposto comporta la modifica della Legge dell'8 marzo 1971 di espropriazione, aprendo direttamente il ricorso al Tribunale amministrativo contro le decisioni della Commissione cantonale di stima. L'articolo 77 capoverso 1 della Costituzione cantonale stabilisce che la giurisdizione amministrativa è esercitata anche dal Tribunale delle espropriazioni: con la soppressione di questo Tribunale, l'art. 77 cpv. 1 lett. d della Costituzione può essere puramente e semplicemente stralciato.

g) Conseguenze finanziarie

La soppressione del Tribunale di espropriazione permette la **riduzione dei costi a gestione corrente** pari a franchi 735'000 (secondo i dati del preventivo 2013). È tuttavia necessario garantire un supporto amministrativo alla commissione, per cui si propone di destinare un'unità al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. La soppressione del Tribunale di espropriazione porterebbe quindi ad una riduzione di circa franchi 600'000 a gestione corrente.

h) Conseguenze logistiche

Con la trasformazione del Tribunale di espropriazione si libererebbero degli spazi nello stabile di Via Bossi a Lugano (sede attuale).

i) Tempi di attuazione ideali

Licenziamento del Messaggio II semestre 2015
Decisione del Gran Consiglio I semestre 2016
Entrata in vigore 1° aprile 2017

j) Conseguenze sul personale

La soppressione del Tribunale di espropriazione porterebbe a non sollecitare un nuovo mandato per l'elezione, a cura del Gran Consiglio, di un Presidente a tempo pieno. I tempi di attuazione ideali indicati, permettono di giungere alla scadenza delle cariche (31 marzo 2017) per l'avvio della nuova organizzazione. Uno dei tre collaboratori del Tribunale dovrebbe essere trasferito presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (cfr. 3.11), mentre i due rimanenti dovrebbero essere ricollocati presso altri servizi giudiziari o dell'Amministrazione cantonale.



3.10 Consiglio della magistratura

- a) Basi legali
- Articoli 74-88 LOG

b) Situazione attuale

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 istituisce il Consiglio della magistratura al quale compete la vigilanza sui magistrati (art. 79 cpv. 1). La norma costituzionale indica che il Consiglio della magistratura si compone di **sette membri**, dei quali quattro sono eletti dal Gran Consiglio e tre dall'assemblea dei magistrati, optando tra i magistrati che operano a tempo pieno (cfr. art. 79 cpv. 2).

Le norme di dettaglio relative al Consiglio della magistratura figurano negli articoli 74-88 della Legge sull'organizzazione giudiziaria e stabiliscono che vi sono anche **cinque membri supplenti**, di cui tre membri eletti dal Gran Consiglio e due dai magistrati. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della magistratura sono eletti dall'assemblea dei magistrati tra i magistrati attivi a tempo pieno. Ulteriormente, la Legge indica che, dei quattro membri eletti dal Gran Consiglio, vi possano essere al massimo due membri ed un supplente iscritti nel registro degli avvocati.

c) Modifiche recenti

Il 27 febbraio 2007 sono state modificate le norme della Legge sull'organizzazione giudiziaria concernenti il Consiglio della magistratura. In tale occasione è stata istituita la Commissione di ricorso sulla magistratura (cfr. *infra ad* 3.14.1), alla quale è possibile appellarsi avverso i giudizi del Consiglio.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Il Gruppo di studio ritiene opportuno che tutti i membri del consiglio – ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente – vengano in futuro eletti dal Gran Consiglio. Ulteriormente, il Gruppo di studio ritiene che, perché il buon funzionamento del Consiglio sia garantito, non necessariamente Presidente e Vicepresidente debbano essere prescelti tra i magistrati, ritenuto come fondamentalmente la categoria dei magistrati sia proprio quella su cui il Consiglio è chiamata a giudicare ("controllato"="controllore"). Tuttavia, non pare al Gruppo di studio neppure opportuno che sia un avvocato iscritto ad un registro cantonale a presiedere il Consiglio della magistratura. Pur tenendo conto di tali considerazioni, la proposta è quella di lasciare al Gran Consiglio la più ampia autonomia di scelta nell'elezione del Presidente e del Vicepresidente e pertanto di non escludere a priori determinate categorie professionali, ma neppure di costringere il Gran Consiglio a nominare un magistrato nelle funzioni di Presidente e Vicepresidente.



I magistrati continuerebbero ad essere rappresentati nel Consiglio della magistratura con tre membri, mentre <u>l'organo di nomina sarebbe per la totalità dei membri della Commissione il Gran Consiglio</u>.

Il Gruppo di studio propone altresì di fissare a **quattro anni** il periodo di elezione dei membri del Consiglio della magistratura, <u>corrispondente al lasso temporale durante il quale sono in carica i membri del Gran Consiglio</u>.

f) Modifiche legislative

L'attribuzione al Gran Consiglio della competenza di eleggere tutti i membri del Consiglio della magistratura e l'eventuale cambiamento del numero dei suoi membri comportano la modifica della Costituzione cantonale. Il cambiamento dell'autorità di designazione del Presidente e del Vicepresidente e della sede del Consiglio della magistratura presuppongono una modifica legislativa.

g) Conseguenze finanziarie

Oltre alle indennità, che verosimilmente aumenterebbero, nel caso in cui il Presidente del Consiglio della magistratura (cfr. ipotesi formulata al punto e) sia una persona non dipendente dello Stato, non vi dovrebbero essere ulteriori costi addizionali di particolare rilievo. Eventuali maggiori oneri generati da una Presidenza esterna al "bacino" dei Magistrati attivi a tempo pieno, possono essere stimati con un esborso massimo di 50'000 franchi all'anno.

h) Conseguenze logistiche

Occorre trovare una collocazione conforme per gli uffici del Consiglio della magistratura. L'attività di sostegno al Consiglio della magistratura occupa già oggi un coordinatore organizzativo.

i) Tempi di attuazione ideali

Licenziamento del Messaggio I semestre 2015

Decisione del Gran Consiglio I semestre 2016

Elezione del Consiglio della magistratura II semestre 2016

Entrata in vigore 1° gennaio 2017

j) Conseguenze sul personale



3.11 Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

a) Basi legali

- Legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative (RL 3.3.1.1)
- Regolamento del 16 giugno 2009 concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio Governativo e l'Amministrazione cantonale (RL 2.4.1.10)

b) Situazione attuale

Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è l'autorità che prepara l'evasione in prima istanza dei ricorsi presentati contro le decisioni dell'amministrazione cantonale, delle istanze subordinate, dei comuni, dei patriziati e di altri enti pubblici analoghi. Il Consiglio di Stato decide anche i ricorsi in prima istanza in materia di pianificazione del territorio. Tali ricorsi sono istruiti da parte del Dipartimento del territorio.

Dal profilo amministrativo, il Servizio dei ricorsi è collocato all'interno della Cancelleria dello Stato.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Con il Messaggio n. 6208 del 5 maggio 2009 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 2 dicembre 2008 presentata nella forma generica dalla Commissione della legislazione, il Consiglio di Stato propone di mantenere l'impostazione attuale del Servizio dei ricorsi.

Il 23 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio n. 6645 concernente la revisione totale della Legge di procedura per le cause amministrative, che tocca anche l'attività del Servizio dei ricorsi.

e) Proposta

Il Gruppo di studio* raccomanda il mantenimento dell'impostazione attuale, come da Messaggio n. 6208 del 5 maggio 2009, ritenute le seguenti precisazioni:

- Quale conseguenza della misura presentata supra ad 3.9, relativa alla soppressione del Tribunale di espropriazione, e la conseguente istituzione di una Commissione cantonale di stima, si propone di assegnare al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato i compiti di segretariato della Commissione;
- Occorrerà inoltre approfondire se sia necessario, o quantomeno opportuno, modificare l'attribuzione della competenza ad istruire in prima istanza i ricorsi in

^{*} Nella formulazione delle proposte si è astenuto il Capo del Servizio ricorsi, avv. Marco Lucchini



46

materia di pianificazione del territorio, cosicché tutte le cause siano trattate con la medesima procedura. Attualmente l'istruzione delle cause in materia di pianificazione del territorio non vengono infatti istruite all'interno del Servizio dei ricorsi, bensì all'interno del <u>Dipartimento del territorio</u>.

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie dell'assunzione dei compiti di segretariato della Commissione cantonale di stima ad opera del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, sono incluse e presentate nel capitolo 3.9.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

L'attuazione della misura di assunzione dei compiti di segretariato della Commissione cantonale di stima dipende dai tempi di attuazione indicati nel capitolo 3.9.

Il passaggio dell'istruzione delle cause in materia di pianificazione del territorio dal Dipartimento del territorio al Servizio ricorsi può essere attuata in ogni tempo.

j) Conseguenze sul personale



3.12 Uffici di conciliazione in materia di locazione

a) Basi legali

- Articoli 4-5, 7-9 della Legge del 24 giugno 2010 di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero, che attuano gli articoli 200-201 del Codice di procedura civile (RL 3.3.2.1)
- Legge del 24 giugno 2010 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (RL 3.3.2.1.4)

b) Situazione attuale

Gli uffici di conciliazione in materia di locazione sono istituiti sulla base del Codice di procedura civile federale, che ne disciplina anche le competenze. Essenzialmente, essi si occupano di esperire i tentativi di conciliazione nelle materie loro attribuite. Allo stato attuale sul territorio cantonale sono presenti undici uffici di conciliazione.

c) Modifiche recenti

In seguito alla riforma della procedura civile federale, sono state modificate le basi legali degli uffici di conciliazione in materia di locazione. Sono inoltre state modificate in parte le loro competenze. In particolare, l'ufficio di conciliazione non ha più nessuna competenza decisionale, ma esclusivamente competenze di conciliazione e di consulenza.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Il Gruppo di studio propone una diminuzione del numero degli Uffici di conciliazione a sette, mediante la riunione (•) degli uffici di Chiasso e Mendrisio, (•) di quelli di Bellinzona e Giubiasco, (•) la riorganizzazione dei comprensori nel distretto di Lugano e (•) la riunione delle giurisdizioni di Locarno e Minusio.

Si osserva infine, come già per le Giudicature di pace (cfr. *supra ad* 3.1), che le giurisdizioni proposte nella **Figura 7** sono **di natura indicativa**, necessitando di un ulteriore approfondimento che dipenderà dalla realizzazione di progetti di aggregazione comunale già prospettati o ipotizzabili nel medio termine, così come dalle indicazioni che scaturiranno dal redigendo **Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA)**

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Consequenze finanziarie

Si prevede un risparmio in seguito alla riduzione del numero degli uffici di conciliazione quantificato in franchi 100'000 circa.



h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

Licenziamento del Messaggio	I semestre 2014
Decisione del Gran Consiglio	II semestre 2014
Entrata in vigore	1° gennaio 2015

j) Conseguenze sul personale

Sulla scorta delle proiezioni fatte, 4 Presidenze degli Uffici di conciliazione verrebbero a cadere.






Figura 6: Comprensori degli Uffici di conciliazione in materia di locazione - Situazione attuale






Figura 7: Comprensori degli Uffici di conciliazione in materia di locazione - Proposta



3.13 Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi

- a) Basi legali
- Articoli 6-9 della Legge del 24 giugno 2010 di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero, che attuano gli articoli 200-201 del codice di procedura civile (RL 3.3.2.1)
- Legge del 24 giugno 2010 di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico (RL 1.8.1.1)

b) Situazione attuale

L'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi è istituito sulla base del codice di procedura civile federale, che ne disciplina anche le competenze. Essenzialmente, esso si occupa di esperire i tentativi di conciliazione nelle materie attribuitegli. Vi è un unico ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi. La Divisione della giustizia funge da segretariato per l'Ufficio di conciliazione e gestisce in media 2-3 incarti all'anno.

c) Modifiche recenti

In seguito alla riforma della procedura civile federale, sono state modificate le basi legali dell'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Mantenimento dell'impostazione attuale.

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Consequenze finanziarie

Nessuna.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

j) Conseguenze sul personale



3.14 Commissioni giudiziarie

Oltre alle autorità giudiziarie (ed affini) indicate nei punti 3.1-3.13, in diversi campi le decisioni di prima istanza o su ricorso sono pronunciate da commissioni indipendenti di natura giudiziaria.

Queste si suddividono in:

- Commissioni di ricorso che decidono in modo definitivo sul piano cantonale
 - o Commissione di ricorso sulla magistratura
 - Commissione di ricorso in materia di Legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
 - o Commissione di ricorso dell'Università e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
- Commissioni che decidono quali autorità inferiori al Tribunale cantonale amministrativo
 - o Commissione di ricorso in materia parrocchiale
 - Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica
 - o Commissione di ricorso in materia di raggruppamento dei terreni
 - o Commissione cantonale per la protezione dei dati



3.14.1 Commissione di ricorso sulla magistratura

- a) Basi legali
- Articolo 85a LOG

b) Situazione attuale

La Commissione di ricorso sulla magistratura è stata istituita con la modifica del 27 febbraio 2007 della Legge sull'organizzazione giudiziaria. La Commissione di ricorso sulla magistratura è l'autorità che decide inappellabilmente i ricorsi inoltrati contro le decisioni emanate dal Consiglio della magistratura (art. 85a LOG).

Per colmare una lacuna sorta con l'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale, a tale Commissione è stata attribuita (in via provvisoria) la competenza a trattare i ricorsi contro le decisioni emanate dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato (cfr. art. 31 della previgente Legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002, BU 2009, 545).

La Commissione di ricorso sulla magistratura si compone di un Presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio. Sono eleggibili i cittadini in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura (art. 17 LOG). Il mandato dura 6 anni. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di membro del Gran Consiglio o di funzionario delle amministrazioni comunali, cantonali e federali. I membri e i supplenti della Commissione di ricorso sulla magistratura sono rieleggibili per un periodo complessivo di 12 anni e il loro mandato cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

c) Modifiche recenti

La legge del 17 aprile 2012 che modifica la legislazione in materia di pubblico impiego (BU 2012, 297) attribuisce alla Commissione di ricorso sulla magistratura la competenza a decidere i **ricorsi contro le decisioni delle autorità giudiziarie riguardanti la gestione del personale**; la data di entrata in vigore di questa norma non è ancora stata fissata.

Con l'entrata in vigore della nuova **Legge sull'avvocatura** in data 1° gennaio 2013, la Commissione ha perso le competenze decisionali in materia di avvocatura.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Con l'entrata in vigore della nuova **legge sul notariato** verrà soppressa la Camera per l'avvocatura e per il notariato; in tale contesto, la Commissione di ricorso sulla magistratura perderà le competenze attribuitele in via temporanea (vedasi quanto al punto b).

e) Proposta

Mantenimento dell'impostazione attuale.



- f) Modifiche legislativeNessuna.
- g) Conseguenze finanziarieNessuna.
- h) Conseguenze logisticheNessuna.
- i) Tempi di attuazione ideali
- j) Conseguenze sul personaleNessuna.



3.14.2 Commissione di ricorso in materia di legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

a) Basi legali

- Articolo 9 della Legge cantonale del 21 marzo 1988 di applicazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RL 4.1.8.1)

b) Situazione attuale

L'articolo 15 capoverso 1 della Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero stabilisce che i Cantoni designano un'autorità di ricorso. Su tale base, l'articolo 9 della Legge cantonale di applicazione ha attribuito la competenza di decidere sui ricorsi ad una commissione specifica. Essa è presieduta da un magistrato o ex magistrato dell'ordine giudiziario e si completa di cinque membri e tre membri supplenti, che nominano al loro interno il Vicepresidente. Essa si riunisce 4-6 volte l'anno. La commissione ha sede a Bellinzona e la Divisione della giustizia ne cura il segretariato. Gli incarti trattatati dalla Commissione sono circa 10-12 all'anno.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Sono state avviate riflessioni su una possibile riorganizzazione delle autorità di prima istanza competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

e) Proposta

Soppressione della commissione e attribuzione dei suoi compiti in materia di LAFE al futuro Tribunale cantonale (Sezione di diritto pubblico, CDA; cfr *supra ad 3.3*).

f) Modifiche legislative

Modifica della Legge cantonale del 21 marzo 1988 di applicazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero e della Legge sull'organizzazione giudiziaria.

g) Conseguenze finanziarie

Si ipotizza un modesto risparmio pari a circa franchi 10'000 annuali.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

La proposta può essere attuata in ogni momento.



j) Conseguenze sul personale

Presso la Divisione della giustizia si liberano delle potenzialità, ritenuto come 0.05 PPA siano assegnate al segretariato della Commissione.



3.14.3 Commissione di ricorso dell'Università e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

a) Basi legali

- Articolo 7 della Legge del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (RL 5.3.1.1)
- Articolo 2 del Regolamento del 13 marzo 2007 della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (RL 5.3.1.1.1)

b) Situazione attuale

L'articolo 7 della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca istituisce una commissione indipendente di ricorso competente a decidere sui ricorsi contro le decisioni sui rapporti tra l'Università o la Scuola universitaria professionale, gli studenti, gli uditori e gli altri utenti. Nei rapporti di diritto privato, la commissione assume il ruolo di autorità di conciliazione. Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario e si completa di due membri e due membri supplenti.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Soppressione della commissione e attribuzione dei suoi compiti al futuro Tribunale cantonale (Sezione di diritto pubblico, CDA; cfr supra ad 3.3).

f) Modifiche legislative

Modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca.

g) Conseguenze finanziarie

Si ipotizza un modesto risparmio, venendo a cadere i costi di gestione della Commissione.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

La proposta può essere attuata in ogni momento.



j) .Conseguenze sul personale



3.14.4 Commissione di ricorso in materia parrocchiale

- a) Basi legali
- Articolo 22 della Legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica (RL 2.3.1.1)
- Articolo 23 del Regolamento del 7 dicembre 2004 della Legge sulla Chiesa cattolica (RL 2.3.1.1.1)
- b) Situazione attuale

L'articolo 22 della Legge sulla Chiesa cattolica istituisce una commissione indipendente di ricorso competente a decidere sui ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali. Essa è presieduta da un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario e si completa di due membri e due membri supplenti.

c) Modifiche recenti

La commissione è stata istituita dalla Legge sulla Chiesa cattolica, entrata in vigore il 1° gennaio 2005.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Mantenimento dell'impostazione attuale.

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Conseguenze finanziarie

Nessuna.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

-

j) Conseguenze sul personale



3.14.5 Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica

- a) Basi legali
- Articoli 14-15 della Legge del 2 febbraio 1999 sull'assistenza sociopsichiatrica (RL 6.3.2.1)
- b) Situazione attuale

L'articolo 15 della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica istituisce una commissione giuridica competente a decidere sui ricorsi in materia di libertà individuale degli utenti. Essa ha inoltre competenze di vigilanza. La commissione è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario e si completa di due membri e due membri supplenti.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

È allo studio una revisione della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

e) Proposta

Mantenimento dell'impostazione attuale, in attesa della riforma in elaborazione.

f) Modifiche legislative

Nessuna, in attesa della revisione legislativa già avviata.

g) Conseguenze finanziarie

Nessuna.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

-

i) Conseguenze sul personale



3.14.6 Commissione di ricorso in materia di raggruppamento dei terreni

- a) Basi legali
- Articolo 107 della Legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni (RL 7.3.2.1)
- b) Situazione attuale

L'articolo 107 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni istituisce una commissione di ricorso. Essa si compone di tre membri e un membro supplente ed è nominata, volta per volta, dal Consiglio di Stato, che ne designa il Presidente.

c) Modifiche recenti

Con la Legge del 2 dicembre 2008 sulla revisione della giurisdizione amministrativa, è stata semplificata la procedura, togliendo un grado di giudizio.

- d) Modifiche già in elaborazione o pendenti
- Nessuna.
- e) Proposta

Mantenimento dell'impostazione attuale.

f) Modifiche legislative

Nessuna.

- g) Conseguenze finanziarie
- Nessuna.
- h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

-

j) Conseguenze sul personale



3.14.7 Commissione cantonale per la protezione dei dati

- a) Basi legali
- Articolo 31 della Legge del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali (RL 1.6.1.1)
- Regolamento del 16 dicembre 2008 della Commissione cantonale per la protezione dei dati (RL 1.6.1.1.2)
- b) Situazione attuale

L'articolo 31 della Legge del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali istituisce una commissione cantonale per la protezione dei dati, alla quale ogni persona può rivolgersi per far valere i suoi diritti in materia di protezione dei dati.

c) Modifiche recenti

Il 23 giugno 2008 sono state modificate le norme della Legge sulla protezione dei dati personali per rafforzare l'indipendenza della commissione e definire meglio le sue competenze.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Mantenimento dell'impostazione attuale.

f) Modifiche legislative

Nessuna.

g) Conseguenze finanziarie

Nessuna.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

-

j) Conseguenze sul personale



4. CARRIERA E RETRIBUZIONE DEI MAGISTRATI

a) Basi legali

- Legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati (RL 2.5.3.5)
- Legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (RL 2.5.4.1)

b) Situazione attuale

I magistrati (nei quali ricadono anche i Pubblici ministeri ed il Magistrato dei minorenni) sono eletti dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni. Per ciascuna funzione è stabilito uno stipendio fisso, indipendentemente dall'esperienza e dalla durata della permanenza in carica del magistrato.

c) Modifiche recenti

Il periodo di elezione è stato portato da sei a dieci anni con la revisione costituzionale approvata il 25 settembre 2005 dal Popolo.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Tribunali distrettuali (cfr. supra ad 3.2)

Per i Tribunali distrettuali, il Gruppo di studio propone che il Presidente sia eletto dal Gran Consiglio; anche per questa funzione si propone di riconoscere una classificazione retributiva superiore rispetto agli altri giudici. Per i Giudici il Gruppo di studio propone di inserire una classificazione che permetta di riconoscere in prima battuta l'esperienza nella definizione dello stipendio iniziale, mentre per gli aumenti salariali varrebbero i principi di accrescimento per anzianità di servizio.

Tribunale cantonale (cfr. supra ad 3.3.3)

Per il Tribunale cantonale, il Presidente è eletto dal Gran Consiglio e per questa funzione è riconosciuta una classificazione superiore.

Tribunale penale (cfr. supra ad 3.4)

Con la riunione del Tribunale penale e della Pretura penale, occorrerà mantenere una differenziazione nella retribuzione tra i giudici attivi nelle due sezioni proposte. Il Gruppo di studio ipotizza di assegnare per i giudici operanti presso le assise criminali e correzionali una retribuzione maggiore, rispetto ai giudici operanti presso la camera dei reati minori. Inoltre si propone l'introduzione di una classe superiore per il Presidente del Tribunale penale cantonale.



Ministero pubblico (cfr. supra ad 3.7)

Il Gruppo di studio propone l'introduzione della carriera anche per i magistrati. In particolare, si ritiene opportuno introdurre un sistema più flessibile di retribuzione e di classi cui attribuire i Pubblici Ministeri. Inoltre, al Gruppo di studio pare opportuno formalizzare una distinzione tra i Pubblici Ministeri responsabili di sezioni, quelli responsabili di gruppi di Pubblici Ministeri ed i "comuni" Pubblici Ministeri.

* * *

La tabella seguente presenta una prima proiezione degli **onorari per i magistrati** conseguenza dell'attuazione dell'insieme di misure formulate nel presente rapporto.

Autorità	Funzione	Percentuale sull'onorario di riferimento	Stipendio fr.	Costi a carico dello Stato (stipendio e oneri) fr.
Tribunale cantonale	Presidente	132	219'905	285'877
	Giudice	129	214'908	279'380
Tribunale penale	Presidente	129	214'908	279'380
	Giudice I Sezione	127	211'576	275'048
	Giudice II Sezione	118,5	197'415	256'640
Tribunali distrettuali	Presidente	121	201'580	262'054
	Giudice	110-118,5	183'255- 197'415	238'231- 256'640
	Giudice aggiunto	87	144'938	188'419
Giudice dei provvedimenti coercitivi	Presidente	127	211'576	275'048
	Giudice	125	208'244	270'717
Ministero pubblico	Procuratore generale	128	213'242	277'214
	Sostituto Procuratore generale	125	208'244	270'717
	Pubblico Ministero Capo	123	204'912	266'385
	Procuratore pubblico	110	183'255	238'231
Magistrato dei minorenni	Giudice	118,5	197'415	256'640
	Sostituto	100	166'595	216'574

In seguito alla prima fase della procedura di consultazione, le proiezioni relative agli onorari dei magistrati saranno approfondite in collaborazione con la Sezione delle risorse umane.

f) Modifiche legislative

Per l'attuazione delle proposte presentate è necessario modificare la Legge sull'organizzazione giudiziaria e la Legge sugli onorari dei magistrati.



g) Conseguenze finanziarie

La modifica degli onorari dei magistrati porterà ad una ristrutturazione degli incentivi di "carriera" che hanno delle conseguenze finanziarie modeste, che in questa sede si preferisce non esporre in attesa dei necessari approfondimenti con la Sezione delle risorse umane (in vista della seconda fase della consultazione al presente rapporto).

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

Da attuare al momento del rinnovo delle diverse autorità giudiziarie.



5. COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

a) Basi legali

- Articolo 57 capoverso 2 della Costituzione cantonale (RL 1.1.1)
- Articolo 71 capoverso 1 della Costituzione cantonale e articolo 79 capoverso 2 lettera b LOG

b) Situazione attuale

Nell'ambito della pianificazione dell'operatività del settore della Giustizia, la Divisione della giustizia (Dipartimento delle istituzioni) regolarmente interagisce con il potere giudiziario e con il Consiglio della magistratura (cfr. supra ad 3.10). Questa situazione è di evidente normalità, giacché al Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, quale longa manu dello stesso, spetta la preparazione e conseguente presentazione di progetti di Messaggio all'attenzione del Consiglio di Stato, cosicché questi li faccia propri e li trasmetta al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio sarà quindi nella condizione di potere valutare e promuovere gli emendamenti necessari all'ottimizzazione del funzionamento del potere giudiziario.

Ad ogni evidenza, deve essere garantita l'indipendenza del potere giudiziario nei contenuti delle decisioni dello stesso, mentre il sistema giudiziario in quanto tale, deve costantemente essere sorvegliato dal potere esecutivo per promuovere presso il potere legislativo gli emendamenti che ritiene necessari.

L'operato di questo Gruppo di studio è peraltro chiara testimonianza dei meccanismi testé indicati. Difatti, dovessero in parte o nel complesso essere condivisi i contenuti del rapporto finale di questo Gruppo di studio, il Consiglio di Stato procederebbe a sottoporre all'attenzione del Gran Consiglio un Messaggio di revisione parziale o totale della Legge sull'organizzazione giudiziaria (e/o di altre leggi).

Una richiesta di presentazione di rendicontazione intermedia, trasmessa dalla Divisione della giustizia alle autorità giudiziarie in data 31 agosto u.s., che aveva la finalità di migliorare la comprensione dello sviluppo degli incarti pendenti presso le varie autorità anche a vantaggio di questo Gruppo di studio, ha portato ad uno scambio epistolare tra Dipartimento delle istituzioni e Consiglio della magistratura. Quest'ultimo, nella sua missiva del 30 ottobre 2012, giungeva alla conclusione che la richiesta di dati fosse lesiva del **principio della separazione dei poteri**. Conseguentemente, unicamente un limitato numero di autorità giudiziarie fornivano alla Divisione della giustizia i dati richiesti.

Sulla scorta delle riflessioni testé svolte, è evidente come questo Gruppo di studio non possa condividere quanto espresso nella missiva del Consiglio della magistratura del 30 ottobre. Uno dei compiti dell'esecutivo è quello di valutare la funzionalità del potere giudiziario, in termini di efficacia ed efficienza, cosicché possano eventualmente essere predisposti e promossi i necessari Messaggi governativi all'attenzione del potere legislativo, cui competono – in ultima istanza, oltre all'alta vigilanza sul potere giudiziario – le modifiche legislative e le conseguenti allocazioni delle risorse finanziarie ed umane. Ad ogni evidenza, i dati relativi agli incarti evasi in data 30 giugno, non avrebbero in alcuna



stregua influenzato l'operato del potere giudiziario, e ciò è particolarmente vero per rapporto ai contenuti delle decisioni emanate.

Come rilevato nel rapporto del 15 marzo 2005 della Commissione per il riesame delle norme concernenti il funzionamento del Consiglio della magistratura, le norme vigenti già consentono al legislativo e all'esecutivo "di ottenere tutte le informazioni necessarie o utili per assicurare alla magistratura le condizioni necessarie [...] allo svolgimento delle sue funzioni". Tali considerazioni sono state riprese nel Messaggio n. 5707 del 12 ottobre 2005 concernente la revisione delle norme sul Consiglio della magistratura.

La dinamica sviluppatasi nell'ambito della richiesta di informazioni ad opera del Dipartimento delle istituzioni nell'impostazione del presente rapporto, palesa la **necessità di un chiarimento formale** per evitare futuri ulteriori fraintendimenti.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Il Gruppo di studio propone di inserire nella legislazione cantonale una norma che precisi il diritto/dovere del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ad ottenere le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti rispettivamente attribuiti dalla Costituzione cantonale. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, la Costituzione cantonale attribuisce infatti al Gran Consiglio la competenza legislativa, mentre al Consiglio di Stato sono conferite le competenze per proporre l'adozione di nuove misure legislative ed organizzative. L'art. 79 cpv. 2 lit. a LOG indica tra i compiti del Consiglio della magistratura vi è anche la segnalazione proattiva al Potere esecutivo di eventuali problemi di natura organizzativa. Il contenuto della LOG va chiarito, ricordando che è facoltà/dovere del Potere esecutivo l'individuazione di soluzioni a problemi di natura organizzativa.

f) Modifiche legislative

Introduzione di una disposizione specifica nella Legge sull'organizzazione giudiziaria.

g) Conseguenze finanziarie

Nessuna.

h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

La proposta può essere attuata in ogni momento.



j) Conseguenze sul personale

Nessuna.



6. COMMISSIONE TICINESE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEI GIURISTI (CFPG)

a) Basi legali

- Decreto legislativo del 18 febbraio 1991 concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi

b) Situazione attuale

Su iniziativa del Tribunale di appello, dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino e dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino è stata istituita, il 1° marzo 1988, la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG). Lo Stato si limita a versare delle indennità ai funzionari che assistono la commissione. Dal 1991, essa è strutturata quale commissione speciale del Tribunale di appello e si occupa dell'organizzazione regolare della formazione e dell'aggiornamento scientifico nel campo del diritto.

c) Modifiche recenti

Nessuna.

d) Modifiche già in elaborazione o pendenti

Nessuna.

e) Proposta

Si propone di sgravare il Tribunale di appello da questo compito, ritenuto come perlomeno il coordinamento delle attività della Commissione possa ragionevolmente essere svolto dall'Ordine degli avvocati, che comunque è già coinvolto e partecipa al finanziamento. Contrariamente a quanto avviene in altri Cantoni, il Parlamento ha optato per il mantenimento della natura giuridica di diritto pubblico per l'Ordine, ragion per la quale – in collaborazione con il Tribunale di appello – il Gruppo di studio ritiene che all'Ordine possa essere demandata questa competenza, ritenuto, in particolare modo, il completo trasferimento delle competenze di sorveglianza dell'operato degli avvocati al Tribunale di appello.

f) Modifiche legislative

Abrogazione del decreto legislativo del 18 febbraio 1991 concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi.

g) Conseguenze finanziarie

Le indennità versate ai Segretari della CFPG dovrebbero essere riconosciute all'OATI per l'assunzione del compito. Da un profilo finanziario la misura è quindi neutra. Lo Stato sarebbe per contro sgravato da alcuni compiti collaterali e di supporto, in modo particolare dai lavori svolti dai magistrati e dai funzionari.



h) Conseguenze logistiche

Nessuna.

i) Tempi di attuazione ideali

La proposta può essere attuata in ogni momento.



7. ULTERIORI TEMI ESAMINATI DAL GRUPPO DI LAVORO

7.1 Rimedi giuridici contro gli atti normativi cantonali

Gli atti normativi cantonali emanati dal Gran Consiglio (leggi e decreti legislativi) e dal Consiglio di Stato (regolamenti e decreti esecutivi) sono impugnabili direttamente dinnanzi al Tribunale federale (sulla base dell'articolo 87 capoverso 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale). La medesima norma consente ai Cantoni di introdurre un rimedio giuridico cantonale.

Il gruppo di lavoro ha esaminato la possibilità di far capo a tale possibilità, istituendo un grado di giudizio sul piano cantonale. Il Gruppo di studio ritiene opportuno evitare una contrapposizione tra i poteri dello Stato nell'ambito legislativo cantonale. In effetti, in tale ipotesi, il futuro Tribunale cantonale (o un tribunale specifico di ultima istanza cantonale, da istituire quale "corte costituzionale") dovrebbe statuire su atti normativi emanati dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato. Ritenuto come spesso i temi oggetto di controllo astratto ad opera del Tribunale federale tocchino temi che suscitano importanti discussioni all'interno del Cantone, il Gruppo di studio ritiene più opportuno lasciare giudicare direttamente dal Tribunale federale, e ciò per evitare ulteriori discussioni/polemiche a livello Cantonale.

Il Consiglio di Stato, con il Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la nuova Legge sulla procedura amministrativa, ha già rinunciato a introdurre un'istanza giudiziaria cantonale competente a decidere sui ricorsi contro gli atti normativi cantonali.

7.2 Competenze giurisdizionali del Gran Consiglio

La Costituzione cantonale, all'articolo 59 capoverso 1 lettera p, attribuisce al Gran Consiglio "i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla Legge". Esso esercita alcune competenze giurisdizionali, per esempio, nel campo dei diritti politici e in quello della pianificazione. La procedura decisionale (istruttoria ed emanazione della decisione) del Parlamento è disciplinata negli articoli 75-80a della Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm) ed è ripresa negli articoli 100-111 del progetto di nuova Legge sulla procedura amministrativa proposta nel Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012.

Il Gruppo si studio ritiene che l'organizzazione del Gran Consiglio non sia appropriata per istruire e decidere su ricorsi e <u>raccomanda pertanto un approfondimento</u> per rapporto alle competenze che è necessario restino al Parlamento e quali invece debbano essere attribuite ad altre autorità amministrative o giudiziarie.

7.3 Autonomia amministrativa delle autorità giudiziarie

Il Gruppo di studio ritiene che un tema degno di ulteriore approfondimento sia quello dell'autonomia amministrativa delle autorità giudiziarie (eventualmente solo per quelle di maggiori dimensioni).



Il Gruppo di studio ritiene che le caratteristiche dell'eventuale progetto pilota di autonomia amministrativa possano essere le seguenti:

- il tribunale dispone di un **budget** proprio per istituire i suoi servizi e assumere il personale necessario annuale, determinato in base a preventivo, consuntivo ed al rapporto di gestione;
- la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale di appello spetta al Gran Consiglio, al quale il Tribunale di appello sottopone ogni anno il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo ed il suo rapporto di gestione. In quest'ottica il Gruppo di studio riterrebbe opportuna l'istituzione di una Commissione del Gran Consiglio che si occupi degli affari giuridici e dell'alta vigilanza. Tale commissione dovrebbe essere strutturata in maniera più "agile", ragion per la quale il Gruppo di studio ritiene che dovrebbe essere composta di un numero minore di membri rispetto alle commissioni ordinarie.

7.4 Formazione

A complemento delle misure organizzative proposte nel documento, il Gruppo di studio ha discusso anche il tema della formazione delle autorità giudiziarie (per rapporto alla formazione dei giuristi di cui *supra ad* 6).

Un'ipotesi da approfondire è quella riguardante la collaborazione nel settore della formazione con altre istituzioni. In particolare, il Gruppo di studio ha ipotizzato di fare capo all'**Istituto di diritto dell'Università della Svizzera italiana** o all'Associazione svizzera dei magistrati per quanto concerne il CAS (Certificato di studi approfonditi in magistratura), per il tramite dell'Accademia svizzera della Magistratura (Università di Lucerna e di Neuchâtel).

Per quanto attiene alla formazione dei Giudici di pace, il Gruppo di studio ha ipotizzato una collaborazione con la **Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana**. L'esigenza di migliorare la formazione è stata avvertita in particolare nelle giudicature di pace, anche in considerazione del fatto che i Giudici di pace, salvo qualche caso, non hanno una preparazione giuridica.

7.5 Logistica

Le conseguenze logistiche della proposta di riorganizzazione, oggetto del presente documento, sono in fase di approfondimento ad opera dell'Amministrazione cantonale, ritenuto che sono in corso ulteriori verifiche sulle modalità di ristrutturazione del palazzo dell' "ex Pretorio di Bellinzona" e del "Palazzo di giustizia" di Lugano.



8. TEMPISTICA

L'entrata in vigore delle singole proposte di riorganizzazione deve tenere conto, laddove possibile, delle scadenze dei periodi di elezione dei magistrati, così da coordinare l'entrata in vigore della riforma.

Riassunto della tempistica delle singole proposte

Decisione FL.							
§	Autorità	Licenziamento Messaggio	Gran Consiglio	Logistica	Elezione magistrati	Entrata in vigore	
3.1	Giudicature di pace	I sem. 2016	I sem. 2017	II sem. 2017-	I sem. 2019	1° giugno 2019	
				II sem. 2018			
3.2	Tribunali distrettuali (già "Preture")	II sem. 2014	II sem. 2015	II sem. 2015- I sem. 2017	II sem. 2017	1° gennaio 2018	
3.3.2	Tribunale cantonale (organizzazione)	II sem. 2014	II sem. 2015	-	-	1° giugno 2016	
3.3.3	Tribunale cantonale (direzione)	Dipende dall'attu	azione della pi	roposta n. 3.3.2			
3.3.4	Scorporo Tribunale penale	II sem. 2012	I sem. 2013	-	-	II sem. 2013	
3.4	Tribunale penale (inclusivo delle competenze della già "Pretura penale")	Dipende dall'attuazione della proposta n. 3.2.					
3.5	Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi	-	-	-	-	-	
3.6	Tribunale dei minorenni	-	-	-	-	-	
3.7	Ministero pubblico	La proposta può	essere attuata	in ogni momen	to.		
3.8	Magistratura dei minorenni	La proposta può	essere attuata	in ogni momen	to.		
3.9	Commissione cantonale di stima (già "Tribunale di espropriazione")	II sem. 2015	I sem. 2016	-	II sem. 2016	1° aprile 2017	
3.10	Consiglio della magistratura	I sem. 2015	I sem. 2016	-	II sem. 2016	1° gennaio 2017	
3.11	Servizio dei ricorsi del Consiglio di	Dipende dall'attu	azione della pı	roposta n. 3.9.			



	Stato del CdS							
3.12	Uffici di conciliazione in materia di locazione	I sem. 2014	II sem. 2014	-	-	1° gennaio 2015		
3.13	Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi	-	-	-	-	-		
3.14	Commissioni giudiziarie	Le proposte possono essere attuate in ogni momento.						
4	Carriera e retribuzione dei magistrati	Da attuare al momento del rinnovo delle diverse autorità giudiziarie.						
5	Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG)	La proposta può	La proposta può essere attuata in ogni momento.					
6	Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG)	La proposta può	essere attuata i	n ogni momei	nto.			



9. CONSEGUENZE FINANZIARIE

La riforma proposta porterà ad una diminuzione dei costi a gestione corrente pari a circa 1.4 milioni di franchi. L'approfondimento finanziario dell'intera riforma potrà tuttavia essere determinato in maniera precisa solo al termine della consultazione e dopo aver valutato l'adeguatezza delle risorse per ogni autorità giudiziaria.

N.	Settore	Costi
misura		
3.1	Giudicature di pace	-500'000
3.2	Tribunali distrettuali (già "Preture") - riorganizzazione	-840'000
3.3	Tribunale cantonale (già "Tribunale di appello")	280'000
3.4	Tribunale penale (inclusivo delle competenze della già "Pretura penale")	260'000
3.5	Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi	
3.6	Tribunale dei minorenni	
3.7	Ministero pubblico	
3.8	Magistratura dei minorenni	
3.9	Commissione cantonale di stima (già "Tribunale di espropriazione")	-600'000
3.10	Consiglio della magistratura	50'000
3.11	Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato	
3.12	Uffici di conciliazione in materia di locazione	-100'000
3.13	Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi	
3.14.1	Commissione di ricorso sulla magistratura	
3.14.2	Commissione di ricorso in materia di legge sull'acquisto di fondi da parte di persone	-10'000
	all'estero	
3.14.3	Commissione di ricorso dell'Università e della Scuola universitaria professionale	
	della Svizzera italiana	
3.14.4	Commissione di ricorso in materia parrocchiale	
3.14.5	Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica	
3.14.6	Commissione di ricorso in materia di raggruppamento dei terreni	
3.14.7	Commissione cantonale per la protezione dei dati	
4	Carriera e retribuzione dei magistrati	
5	Comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alle attività delle autorità	
	giudiziarie	
6	Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG)	
TOTAL		-1'460'000

Il passaggio delle competenze del diritto tutorio dalle ARP ai Tribunali distrettuali (già "Preture") – cfr. supra ad 3.2 – porterà ad un aumento dei costi pari a 4,3 milioni di franchi ed una riduzione di franchi 0.5 milioni. In questo ambito sarà necessario individuare e approfondire una forma di finanziamento a carico dei Comuni. Tenuto conto del risparmio di circa 840'000 franchi conseguente alla riorganizzazione delle Preture. nel complesso il maggior costo per i nuovi Tribunali distrettuali ammonterà a circa 3 milioni di franchi.

	3.2	Tribunali distrettuali (già "Preture") – estensione diritto tutorio	3'800'000	l
--	-----	---	-----------	---



10. ALLEGATI

10.1 Elenco delle autorità giudiziarie e prossime scadenze del periodo di elezione

Autorità	Carica	Numero magistra ti	Base legale	Durata carica anni	Prossima scadenza	Competenza elezione
Commissione di ricorso sulla	Presidente	1	85a LOG	6	31.12.2013	Gran Consiglio
magistratura	2 membri e 2 supplenti	2+2	85a LOG	6	31.12.2013	Gran Consiglio
Tribunale di appello (ripartizione cariche)	Presidente e vicepresidente TdA e composizione sezioni e camere	-	42 cpv. 4 e 42 cpv. 5 LOG	2	31.05.2014	Tribunale di appello
Consiglio della magistratura	Presidente	1	75 LOG	6	31.12.2016	
	Vicepresidente	1	75 LOG	6	31.12.2016	Assemblea dei magistrati
	1 membro e 2 supplenti	1+2	75 LOG	6	31.12.2016	
	4 membri e 3 supplenti	4+3	75 LOG	6	31.12.2016	Gran Consiglio
Tribunale di espropriazione	Presidente	1	35 LEspr	10	31.03.2017	Gran Consiglio
	Supplente	2	35 LEspr	10	31.03.2017	Gran Consiglio
	Perito	12	35 LEspr	10	31.03.2017	Gran Consiglio
Tribunale di appello	Giudice di appello	26	42 LOG	10	31.05.2018	Gran Consiglio
	Giudice di appello supplente	12	42 LOG	10	31.05.2018	Gran Consiglio
	Assessori-giurati Tribunale penale cantonale	90	7a LOG	10	31.05.2018	Gran Consiglio
	Assessori-giurati Corte di appello e di revisione penale	60	7a LOG	10	31.05.2018	Gran Consiglio
Giudicature di pace	Giudice di pace	38	28 LOG	10	31.05.2019	Popolo
	Giudice di pace supplente	38	28 LOG	10	31.05.2019	Popolo
Preture	Pretore	15	32 LOG	10	31.05.2020	Gran Consiglio
	Pretore aggiunto	9	32 LOG	10	31.05.2020	Gran Consiglio
Pretura penale	Presidente Pretura penale	1	39 LOG	10	31.05.2020	Gran Consiglio



Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi	Presidente Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi	1	70 LOG	10	31.12.2020	Gran Consiglio
	Giudice dei provvedimenti coercitivi	3	70 LOG	10	31.12.2020	Gran Consiglio
Ministero pubblico	Procuratore generale	1	65 LOG	10	31.12.2020	Gran Consiglio
	Procuratore pubblico	20	65 LOG	10	31.12.2020	Gran Consiglio
Magistratura dei minorenni	Magistrato dei minorenni	1	2 LOAPMin	10	31.12.2020	Gran Consiglio
	Sostituto magistrato dei minorenni	1	2 LOAPMin	10	31.12.2020	Gran Consiglio
Tribunale dei minorenni	Presidente	1	5 LOAPMin	10	31.12.2020	Gran Consiglio
	Presidente supplente	1	5 LOAPMin	10	31.12.2020	Gran Consiglio
	Membro	2	5 LOAPMin	10	31.12.2020	Gran Consiglio
	Membro supplente	2	5 LOAPMin	10	31.12.2020	Gran Consiglio

Nella tabella figura il numero di magistrati secondo le decisioni del Gran Consiglio; per contro, essa non tiene conto dei Messaggi pendenti e non ancora approvati dal Gran Consiglio.



10.2 Organizzazione e risorse dei Tribunali distrettuali

Proposta 3.2 Tribunali distrettuali (già "Preture")

Attuale	Proposta di	Diff. rispetto	Proposta	Diff. rispetto
	riorganiz-	attuale	con	proposta di
	zazione		estensione	riorganizzaz
			diritto tutorio	ione

Tribunale distrettuale - Mendrisio									
Presidente		1.00	1.00	1.00	-				
Giudice	2.00	1.00	-1.00	2.00	1.00				
Giudice aggiunto	1.00	1.00	1	1.00	-				
Cancelliere	2.00	2.00	1	2.50	0.50				
Collaboratore scientifico		1	1	1.00	1.00				
Contabile revisore		1	1	2.50	2.50				
Segretario	2.00	2.00	-	2.00	-				
Segretario aggiunto	2.50	2.00	-0.50	2.00	-				
FA	1.55	1.50	-0.05	3.00	1.50				
TOTALE	11.05	10.50	-0.55	17.00	6.50				

Tribunale distrettuale - Lugano								
Presidente		1.00	1.00	1.00	-			
Giudice	6.00	5.00	-1.00	7.00	2.00			
Giudice aggiunto	4.00	4.00	-	4.00	-			
Cancelliere	6.00	7.00	1.00	9.00	2.00			
Collaboratore scientifico		-	-	2.00	2.00			
Contabile revisore		1	1	5.00	5.00			
Segretario	7.80	8.00	0.20	8.00	-			
Segretario aggiunto	7.50	7.50	-	8.00	0.50			
FA	4.70	5.00	0.30	7.00	2.00			
TOTALE	36.00	37.50	1.50	51.00	13.50			

Tribunale distrettuale - Locarno								
Presidente		1.00	1.00	1.00	-			
Giudice	2.00	1.00	-1.00	2.00	1.00			
Giudice aggiunto	2.00	2.00	1	2.00	1			
Cancelliere	2.50	2.50	-	3.00	0.50			
Collaboratore scientifico		-	-	1.00	1.00			
Contabile revisore		-	1	2.50	2.50			
Segretario	1.50	2.00	0.50	3.00	1.00			
Segretario aggiunto	1.50	2.00	0.50	3.00	1.00			
FA	2.50	2.00	-0.50	3.00	1.00			
TOTALE	12.00	12.50	0.50	20.50	8.00			

Tribunale distrettuale - Vallemaggi	ia				
Giudice	1.00		-1.00	-	-
Cancelliere	1.00	-	-1.00	-	-
Segretario	0.50		-0.50	-	-
FA	0.50		-0.50	-	-
TOTALE	3.00		-3.00	-	-
Tribunale distrettuale - Bellinzona					
Presidente		1.00	1.00	1.00	-
Giudice	1.00	1.00	1	1.00	1
Giudice aggiunto	2.00	1.00	-1.00	1.00	1
Cancelliere	2.00	1.50	-0.50	2.00	0.50
Collaboratore scientifico		-	-	1.00	1.00
Contabile revisore		-	-	2.00	2.00
Segretario	1.60	2.00	0.40	2.00	-
Segretario aggiunto	0.50	0.50	-	2.00	1.50
FA	1.50	1.50	-	2.00	0.50
TOTALE	8.60	8.50	-0.10	14.00	5.50
Tribunale distrettuale - Riviera					
Giudice	1.00		-1.00	-	-
Cancelliere	1.00		-1.00	-	-
Segretario	1.00		-1.00	-	-
TOTALE	3.00	-	-3.00	-	-
Tribunale distrettuale - Leventina					
Giudice	1.00		-1.00	-	-
Cancelliere	1.00		-1.00	-	-
Segretario	1.00		-1.00	-	-
TOTALE	3.00	-	-3.00		-
Tribunale distrettuale - Blenio					
Giudice	1.00		-1.00	-	-
Cancelliere	1.00		-1.00	-	-
Segretario	1.00		-1.00	-	-
TOTALE	3.00	-	-3.00	-	-
Tribunale distrettuale - Riviera, Ble	enio e Leventi				
Presidente	-	1.00	1.00	1.00	-
Giudice	-	-	-	-	-
Giudice aggiunto	-	1.00	1.00	1.00	-
Cancelliere	-	1.00	1.00	1.00	-
Collaboratore scientifico	-	-	-	0.50	0.50
Contabile revisore	-	-	-	0.50	0.50
Segretario	-	1.00	1.00	2.00	1.00
Segretario aggiunto	-	2.00	2.00	1.00	-1.00
TOTALE	-	6.00	6.00	7.00	1.00



Totale personale Tribunali distrettuali									
	Attuale	Proposta di riorganiz- zazione	Diff. rispetto attuale	Proposta con estensione diritto tutorio	Diff. rispetto proposta di riorganizzazione				
Presidente		5.00	5.00	5.00	-				
Giudice	15.00	8.00	-7.00	12.00	4.00				
Giudice aggiunto	9.00	9.00	-	9.00	-				
Cancelliere	16.50	14.00	-2.50	17.50	3.50				
Collaboratore scientifico	-	-	1	5.50	5.50				
Contabile revisore	-	-	1	12.50	12.50				
Segretario	16.40	15.00	-1.40	17.00	2.00				
Segretario aggiunto	12.00	14.00	2.00	16.00	2.00				
FA	10.25	10.00	-0.25	15.00	5.00				
TOTALE	79.15	70.00	-9.15	104.50	34.50				

	Costo unità con		
Conseguenze finanziarie	oneri	Totale	Totale
Presidente	262'053	1'310'265	-
Giudice la istanza	256'640	-1'796'477	1'026'558
Giuidice aggiunto la istanza	188'419	-	-
Cancelliere	150'971	-377'428	528'399
Collaboratore scientifico	140'421	-	772'316
Contabile revisore	98'485	-	1'231'063
Segretario	99'261	-138'965	198'522
Segretario aggiunto	90'346	180'692	180'692
FA	76'667	-19'167	383'335
TOTALE COMPLESSIVO		-841'079	4'320'884

C2011 CRB 171 10'807'000



10.3 Modello retributivo dei Giudici di pace

(1)

(2)

(proposta 3.1)

			Sportule Giudice di pace (70%)	Sportule Giudice di pace supplente (30%)	Giudice di pace		Giudice di pace supplente			
Circolo	Abitanti				Indennità per 1000 abitanti	Indennità per sportule	Totale	Indennità per 1000 abitanti	Indennità per sportule	Totale
					1'500 fr.	30%		500 fr.	30%	
Mendrisio	26'716	53'432.00	37'402.40	16'029.60	39'000	11'220.72	50'220.72	13'000	4'808.88	17'808.88
Chiasso	22'826	45'652.00	31'956.40	13'695.60	33'000	9'586.92	42'586.92	11'000	4'108.68	15'108.68
Lugano 1	22'802	45'604.00	31'922.80	13'681.20	33'000	9'576.84	42'576.84	11'000	4'104.36	15'104.36
Lugano 2	22'802	45'604.00	31'922.80	13'681.20	33'000	9'576.84	42'576.84	11'000	4'104.36	15'104.36
Lugano 3	22'802	45'604.00	31'922.80	13'681.20	33'000	9'576.84	42'576.84	11'000	4'104.36	15'104.36
Lugano 4	22'802	45'604.00	31'922.80	13'681.20	33'000	9'576.84	42'576.84	11'000	4'104.36	15'104.36
Ceresio	4'481	8'962.00	6'273.40	2'688.60	6'000	1'882.02	7'882.02	2'000	806.58	2'806.58
Malcantone	25'712	51'424.00	35'996.80	15'427.20	37'500	10'799.04	48'299.04	12'500	4'628.16	17'128.16
Capriasca	9'336	18'672.00	13'070.40	5'601.60	13'500	3'921.12	17'421.12	4'500	1'680.48	6'180.48
Taverne	13'179	26'358.00	18'450.60	7'907.40	19'500	5'535.18	25'035.18	6'500	2'372.22	8'872.22
Locarno 1	26'639	53'278.00	37'294.60	15'983.40	39'000	11'188.38	50'188.38	13'000	4'795.02	17'795.02
Locarno 2	26'639	53'278.00	37'294.60	15'983.40	39'000	11'188.38	50'188.38	13'000	4'795.02	17'795.02
Onsenone-Centovalli	1'943	3'886.00	2'720.20	1'165.80	1'500	816.06	2'316.06	500	349.74	849.74
Gambarogno	4'927	9'854.00	6'897.80	2'956.20	6'000	2'069.34	8'069.34	2'000	886.86	2'886.86
Verzasca	2'285	4'570.00	3'199.00	1'371.00	3'000	959.70	3'959.70	1'000	411.30	1'411.30
Vallemaggia	5'891	11'782.00	8'247.40	3'534.60	7'500	2'474.22	9'974.22	2'500	1'060.38	3'560.38
Bellinzona 1	25'311	50'622.00	35'435.40	15'186.60	37'500	10'630.62	48'130.62	12'500	4'555.98	17'055.98
Bellinzona 2	25'311	50'622.00	35'435.40	15'186.60	37'500	10'630.62	48'130.62	12'500	4'555.98	17'055.98
Riviera	9'928	19'856.00	13'899.20	5'956.80	13'500	4'169.76	17'669.76	4'500	1'787.04	6'287.04
Blenio	5'655	11'310.00	7'917.00	3'393.00	7'500	2'375.10	9'875.10	2'500	1'017.90	3'517.90
Leventina	9'848	19'696.00	13'787.20	5'908.80	13'500	4'136.16	17'636.16	4'500	1'772.64	6'272.64
Totale	337'835	675'670.00	472'969.00	202'701.00	486'000	141'890.70	627'890.70	162'000	60'810.30	222'810.30

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(5)

In base ai dati 2011, i GdP e GdPs incassano fr. 2.- di sportule per abitante (1) (2) Idealmente il carico di lavoro tra il GdP e il GdPs dovrebbe essere suddiviso con una percentuale del 70% - 30% (3) Indennità fissa per ogni 1'000 abitanti Indennità variabile in % delle sportule fatturate dal giudice (4) Totale indennità percepita dal giudice (5) (6) Indennità fissa per ogni 1'000 abitanti (7) Indennità variabile in % delle sportule fatturate dal giudice (8) Totale indennità percepita dal supplente

10.4 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

	Associazione dei Comuni Ticinesi Associazione Ticinese dei Giudici di	CP 206 Via Baragia 34		6500 Bellinzona 5 6987 Caslano
-	pace Commissione di ricorso dell'Università della Svizzera italiana e della SUPSI	Via Pretorio 16		6900 Lugano
-	Commissione di ricorso in materia di LAFE	Divisione della giustizia	Residenza	6501 Bellinzona
-	Commissione di ricorso sulla magistratura	Via Ronchetto 11		6925 Gentilino
-	Commissione per la formazione permanente dei giuristi	Palazzo di giustizia		6900 Lugano
-	Consiglio della magistratura	Via della Pace 6		6600 Locarno
	Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa	Casa comunale		6716 Acquarossa
-	Giudicatura di pace del circolo di Agno	Villa Aprica		6982 Agno
-	Giudicatura di pace del circolo di Airolo	Municipio		6780 Arirolo
-	Giudicatura di pace del circolo di Balerna	CP 137	V. San Gottardo 90	6828 Balerna
-	Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona	Palazzo Biblioteca Com.	Via Lavizzari	6500 Bellinzona
-	Giudicatura di pace del circolo di Breno	Casa Comunale		6937 Breno
-	Giudicatura di pace del circolo di Caneggio	CP 121		6833 Vacallo
-	Giudicatura di pace del circolo di Capriasca	Piazza Motta		6950 Tesserete
-	Giudicatura di pace del circolo di Carona	Palazzo Comunale	Via della Scuola 23	6900 Paradiso
-	Giudicatura di pace del circolo di Ceresio	Palazzo Comunal	е	6817 Maroggia
-	Giudicatura di pace del circolo di Faido	Casa Comunale	Piazza Frascini	6760 Faido
-	Giudicatura di pace del circolo di Gambarogno	CP 54		6575 S. Nazzaro
-	Giudicatura di pace del circolo di Giornico	Casa Comunale		6745 Giornico
-	Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco	СР	Piazza Grande 63	6512 Giubiasco
-	Giudicatura di pace del circolo di Isole	Via Papio 10		6612 Ascona
-	Giudicatura di pace del circolo di Lavizzara			6694 Prato-Sornico
-	Giudicatura di pace del circolo di Locarno	CP 832	Via Rusca 1	6601 Locarno
-	Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est	Via Cantonale 33		6963 Pregassona



-	Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest	Via Carducci 4		6900 Lugano
-	Giudicatura di pace del circolo di Maggia	Palazzo Comunale		6673 Maggia
-		Palazzo scolastico	Via Baragia 34	6987 Caslano
-	Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia	CP 205		6713 Malvaglia
-	Giudicatura di pace del circolo di Melezza			6655 Intragna
-	Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio	Piazza Municipio		6850 Mendrisio
-	Giudicatura di pace del circolo di Navegna	Via S. Gottardo 80		6648 Minusio
-	Giudicatura di pace del circolo di Olivone	Casa comunale		6718 Olivone
-	Giudicatura di pace del circolo di Onsernone	Palazzo comunale		6662 Russo
-	Giudicatura di pace del circolo di Quinto	Casa Patriziale		6777 Quinto
-	Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale	Via Op. don Guar	nella	6826 Riva S. Vitale
-	Giudicatura di pace del circolo di Riviera	Palazzo Patriziale	Via A. Tognola 1	6710 Biasca
-	Giudicatura di pace del circolo di Rovana	Pretorio		6675 Cevio
-	Giudicatura di pace del circolo di	Casa Comunale		6997 Sessa
-	Sessa Giudicatura di pace del circolo di Sonvico	Casa della Ragion	ne	6968 Sonvico
-	Giudicatura di pace del circolo di Stabio	Casa Comunale	Via Ufentina 25	6855 Stabio
-	Giudicatura di pace del circolo di Taverne	Casa Comunale		6808 Torricella
-	Giudicatura di pace del circolo di Ticino	Casella postale 39	9	6518 Gorduno
-	Giudicatura di pace del circolo di Verzasca			6633 Lavertezzo
-	Giudicatura di pace del circolo di Vezia	Via Navone 6		6942 Savosa
-	Magistratura dei minorenni	Via Bossi 2a		6900 Lugano
	Ministero pubblico	Palazzo di giustizi		6900 Lugano
-	Ordine degli avvocati del Cantone Ticino	CP 1649	Corso San Gottardo 54c	6830 Chiasso
-	Pretura del Distretto di Bellinzona	Residenza		6501 Bellinzona
-	Pretura del Distretto di Blenio	Palazzo Pretorio		6716 Acquarossa
-	Pretura del Distretto di Leventina	Palazzo Pretorio		6760 Faido
	Pretura del Distretto di Lugano	Via Bossi 3		6900 Lugano
	Pretura del Distretto di Riviera	Via Lucomagno 1	9	6710 Biasca
-	Pretura del Distretto di Vallemaggia	Palazzo Pretorio		6675 Cevio



-	Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna	Via della Pace 6	6600 Locarno
-	Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città	Via della Pace 6	6600 Locarno
-	Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord	Via Beroldingen 11	6850 Mendrisio
-	Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud	Via Beroldingen 11	6850 Mendrisio
_	Pretura penale	Residenza	6501 Bellinzona
	Servizio dei ricorsi del Consiglio di	Residenza	6501 Bellinzona
	Stato	1100.001.120	0001
-	Tribunale dei minorenni	Via Beroldingen 11	6850 Mendrisio
_	Tribunale delle espropriazioni	Via Bossi 3	6900 Lugano
	Tribunale di appello	Via Pretorio 16	6900 Lugano
	Ufficio del giudice dei provvedimenti	Via Bossi 3	6900 Lugano
	coercitivi	VIA 20001 0	oooo Lagano
_	Ufficio di conciliazione in materia di	Piazza Vicari 1	6982 Agno
	locazione di Agno	riazza vioari i	0002 / tg/10
_	Ufficio di conciliazione in materia di	CP 2694	6501 Bellinzona
	locazione di Bellinzona	01 2004	0001 Bellinzona
_	Ufficio di conciliazione in materia di	c/o Municipio	6710 Biasca
	locazione di Biasca	o, o mamorpio	or to Blacca
_	Ufficio di conciliazione in materia di	c/o Municipio	6830 Chiasso
	locazione di Chiasso	o, o mamorpio	0000 01110000
_	Ufficio di conciliazione in materia di	Piazza Grande 63	6512 Giubiasco
	locazione di Giubiasco	riazza Grando do	0012 Glabiacco
_	Ufficio di conciliazione in materia di	Casella postale 45	6976 Castagnola
	locazione di Lugano-Est	Cascila postale 40	0070 Odstagnola
_	Ufficio di conciliazione in materia di	Casella postale 45	6976 Castagnola
	locazione di Lugano-Ovest	Odscha postale 45	0370 Castagricia
_	Ufficio di conciliazione in materia di	Via Rusca 1	6600 Locarno
	locazione di Locarno	via rasca i	0000 Locarrio
_	Ufficio di conciliazione in materia di	Via Motta 53	6900 Massagno
	locazione di Massagno	via iviotta oo	0000 Massagno
_	Ufficio di conciliazione in materia di	c/o Cancelleria comunale	6850 Mendrisio
-	locazione di Mendrisio	o, o Carlochona comunale	GOOD MICHARISIO
_	Ufficio di conciliazione in materia di	CP 1670	6648 Minusio
-	locazione di Minusio	01 1070	OOTO MINIUSIO
_	Ufficio di conciliazione in materia di	Via Parco 2	6500 Bellinzona
-	parità dei sessi	VIA I AICO 2	0000 Delili IZONA
	parita dei 30331		

